VITTORIO EM. III

BIBLIOTECA D'ARTIGLIERIA

FONDO PIZZOFALCONE

NAZIONALE
BIBLIOTECA
B. Prov.
Miscellanea
B
50
315
VITTORIO EM. III
NAPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE
mis- B- 50 315
Armadio
Palchetto
Num.° d' ordine 1958

678823

MINISTERO DELLA GUERRA

COMPETENZE DI CAMPAGNA

PER LE TRUPPE

PER GLI UFFIZIALI DEL CORPO D'INTENDENZA MILITARE
ED ALTRI IMPIEGATI ADDETTI ALL'ARMATA

in data 24 aprile 1859

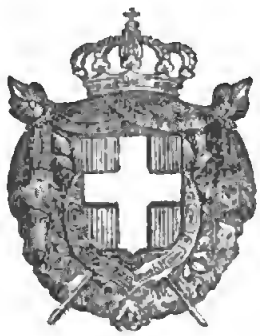

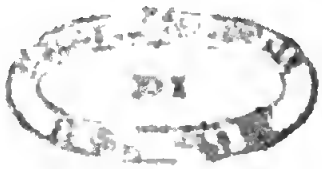

NAPOLI
Tipografia Militare
1860

Digitized by Google

Torino 24 aprile 1859

RELAZIONE E R. DECRETO *relativi alle competenze di campagna per le Truppe, per gli Uffiziali del Corpo d'Intendenza militare, ed altri impiegati addetti all'Armata.*

SIRE!

Nella circostanza della spedizione d'Oriente si riconobbe che le preesistenti disposizioni che regolavano il trattamento delle truppe in campagna, presentavano parecchie lacune, e quindi con Decreto del 31 marzo 1855 V. M. si degnava di provvedere pel caso speciale.

Facendosi però tuttora sentire il bisogno che il trattamento dell'Armata in campagna venga stabilito su basi più complete, il riferente ha fatto compilare un diviso di Decreto, con cui si provvederebbe all'uopo, ed ha quindi l'onore di sottoporlo a V. M. con preghiera di volersi degnare di apporvi la Reale sua firma.

VITTORIO EMMANUELE II, RE DI SARDEGNA, ECC. ECC.

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

ART. 1.

Qualità degli assegnamenti.

I vantaggi e le competenze varie, di cui godranno gli uffiziali e la bassa-forza d'ogni grado ed arma, gli Uffiziali del Corpo d'Intendenza militare e gli impiegati amministrativi, componenti l'armata in campagna, sono:

a) Gratificazione d'entrata in campagna;

b) Soprassoldo giornaliero di campagna, e razioni di viveri e foraggio;

c) Indennità di rappresentanza agli uffiziali generali, ai comandanti di Corpo, ai comandanti superiori delle diverse armi ed ai comandanti locali d'armi all'Armata;

d) Indennità del primo corredo ai sott'uffiziali promossi uffiziali;

e) Indennità per perdita di cavalli ed effetti.

ART. 2.

Tariffe degli assegnamenti.

Tali vantaggi e competenze varie saranno corrisposti nel limite ed in base delle tariffe segnate coi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'ordine Nostro sottoscritte dal Ministro della guerra, e secondo le norme seguenti.

Art. 3.

Gratificazione d'entrata in campagna.

§ 1. Tale gratificazione sarà devoluta:

Ad ogni uffiziale ed impiegato, il quale riceve ordine di far parte dell'Armata in campagna, e l'eseguisce.

§ 2. L'uffiziale e l'impiegato amministrativo, se dopo aver ricevuta la gratificazione venisse promosso, e continuasse a far parte dell'Armata in campagna, riceverà il supplemento della gratificazione fissata pel nuovo grado.

§ 3. Colui che avendo cessato per qualsiasi motivo (meno il caso di missione o congedo, dall'appartenere all'armata in campagna, ricevesse ordine di farne nuovamente parte, avrà ragione ad una seconda gratificazione se la di lui assenza dall'Armata sarà stata maggiore di un anno.

Colui però che fa servizio a cavallo avrà ragione alla metà della gratificazione quand'anche rientrasse prima che fosse trascorso un anno; ed in caso di ottenuta promozione avrà inoltre ragione al supplemento fissato dal § 2.

§ 4. Non è dovuta questa gratificazione all'uffiziale od impiegato, che si reca presso l'armata in campagna unicamente per eseguire una missione temporanea.

§ 5. Colui che dopo avere ricevuta la gratificazione non raggiungesse l'Armata, dovrà restituire la somma relativa, a meno che sia stato trattenuto per motivi indipendenti dalla propria volontà.

Art. 4.

Soprassoldo giornaliero di campagna, e razioni di viveri e di foraggio.

§ 6. Queste competenze saranno corrisposte a cominciare dal giorno che verrà dal predetto Nostro Ministro determinato con apposito provvedimento; continueranno durante la campagna e cesseranno dal dì in cui verrà determinato con altro provvedimento del predetto Nostro Ministro.

§ 7. Le razioni di foraggio saranno corrisposte esclusivamente in natura pel solo numero effettivo di cavalli; rimane quindi vietato ogni pagamento in contanti.

§ 8. Delle razioni di viveri assegnate agli uffiziali ed impiegati, *una* sarà prelevata in natura, e le *altre* verranno loro pagate in contanti al prezzo di centesimi *settanta* caduna, ovvero D. 0,16,5.

La razione assegnata ai sott'uffiziali, caporali e soldati, e quella che deve essere prelevata in natura dagli uffiziali ed impiegati, non potrà in massima essere mai loro pagata in danaro, salvo nei casi speciali da determinarsi dall'Intendente generale d'Armata.

Art. 5.

Indennità di rappresentanza.

§ 9. Queste indennità saranno dovute dal giorno in cui principieranno i soprassoldi di campagna.

Nei casi di assenza del titolare o di vacanza, l'indennità sarà devoluta all'uffiziale che ne disimpegnerà le funzioni.

ART. 6.

Indennità di primo corredo ai sott'uffiziali promossi uffiziali.

§ 10. Ogni sott'uffiziale che sia promosso uffiziale in campagna, e che continui a rimanervi, oppure che per effetto della promozione debba raggiungere l'Armata in campagna, avrà ragione all'indennità di primo corredo stabilita per l'arma nella quale sarà promosso.

Il sott'uffiziale che riceve quest'indennità non ha però diritto alla gratificazione d'entrata in campagna.

ART. 7.

Indennità per perdita di cavalli o di effetti

§ 11. L'indennità per perdita di cavalli sarà devoluta all'uffiziale ed impiegato che, per ragione dell'arma, del grado od impiego, sia provvisto di cavallo, e gli venga questo ucciso in guerra.

Eguale diritto competerà pure a quello che, fatto prigioniero dal nemico (meno il caso di capitolazione), ritorni di prigionia.

§ 12. L'indennità per perdita di effetti sarà corrisposta soltanto a colui che, fatto prigioniero, ritorni di prigionia (sempre escluso il caso di capitolazione).

Qualora però talun uffiziale od impiegato venisse a perdere i proprii effetti in altre circostanze di servizio comandato, o per eventi di forza maggiore, potrà conseguire l'indennità in seguito a disposizione speciale del Nostro Ministro della guerra.

Rimangono derogati la tabella del regolamento di servizio per le truppe in campagna, approvato col R. viglietto 19 gennaio 1833, in ciò che concerne i vantaggi di campagna; il R. decreto 31 marzo 1855 relativo al trattamento del Corpo di spedizione in Oriente, e qualunque altra disposizione contraria al presente.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'eseguimento di questo Decreto, che sarà registrato al Controllo generale.

Dato a Torino, 24 aprile 1859.

VITTORIO EMMANUELE

Registrato al Controllo generale
addì 26 aprile 1859.
Reg.° 39, Decreti ammin., a C. 372

WEIRLIN A. LA MARMORA.

TARIFFA N.° 1

GRATIFICAZIONE d'entrata in campagna

	GRADI ED IMPIEGHI	AMMONTARE Lire	Duc.	G.	Annotazioni
	Comandante in capo	»	»	»	Da determinarsi con apposito Regio Decreto in occasione della nomina.
	Generale d'Armata, o Comandante di un corpo d'Armata.	6,000	1411	80	
	Luogotenente generale, o Comandante di una Divisione	4,500	1058	85	
	Maggior generale, o Comandante di brigata.				
	Comandanti superiori dell'artiglieria e del genio	3,000	705	90	
	Intendente generale d'Armata . . .				
INTENDENZA MILITARE	Intendente militare . . .	1,500	352	95	
	Commissario di guerra di prima classe	1,000	235	30	
	Commissario di guerra di seconda classe	850	200	01	
	Sotto-commissario di guerra .	600	141	18	
	Sotto-commissario di guerra, *aggiunto*	500	117	65	
	Scrivano d'Intendenza o volontario	400	94	12	
ARMI A PIEDI	Colonnello	1,000	235	30	
	Tenente colonnello . . .	850	200	01	
	Maggiore	750	176	48	
	Capitano	500	117	65	
	Tenente	300	70	59	
	Sottotenente	300	70	59	

GRADI ED IMPIEGHI		AMMONTARE Lire	Duc.	G.	Annotazioni
ARMI A CAVALLO	Colonnello	1,500	352	95	
	Tenente colonnello	1,000	235	30	
	Maggiore	850	200	01	
	Capitano	600	141	18	
	Tenente	400	94	12	
	Sottotenente	400	94	12	
GIUSTIZIA MILITARE	Vice-uditore generale	850	200	01	
	Uditore di divisione	750	176	48	
	Segretario	500	117	65	
SERVIZIO SANITARIO	Medico capo	1,000	235	30	
	Medico divisionale	850	200	01	
	Medico di reggimento	600	141	18	
	Medico di battaglione *aggiunto*	400	94	12	
SERVIZIO FARMACEUTICO	Farmacista di 1.ª classe	600	141	18	
	Farmacista di 2.ª e 3.ª classe	400	94	12	
SERVIZIO DI VETERINARIA	— Veterinario	400	94	12	
SERVIGIO RELIGIOSO	Cappellano	500	117	65	
	Suore di carità	»	»	»	Da determinarsi qualora siano destinate presso l'Armata.
PERSONALE CONTABILE PEL MATERIALE D'ARTIGLIERIA	Contabile	500	117	65	
	Aiutante contabile	400	94	12	
	Scrivano e volontario	300	70	59	
PERSONALE DI CONTABILITÀ PEL SERVIZIO DEL GENIO	Commissario	500	117	65	
	Sotto-commissario	400	94	12	
	Volontario, aiutante ed aspirante	300	70	59	

GRADI ED IMPIEGHI		AMMONTARE Lire	Duc.	G.	Annotazioni
SUSSISTENZE MILITARI	Direttore principale . .	850	200	01	
	Direttore . . .	750	176	48	
	Vice-direttore . . .	500	117	65	
	Commesso e volontario .	300	70	59	
CASSA MILITARE	Cassiere . . .	750	176	48	
	Cassiere assistente .	500	117	65	
CONTROLLO GENERALE	Controllore . . .	750	176	48	
	Controllore assistente .	500	117	65	
REGIE POSTE	Direttore . . .	750	176	48	
	Vice-direttore . . .	500	117	65	
	Applicato . . .	300	70	59	

Disposizioni Generali.

§ 1.° Gli uffiziali del Real Corpo di Stato Maggiore, dei Carabinieri Reali, dell'Artiglieria, del Genio e del Treno hanno dritto alla somma stabilita pelle armi a cavallo a seconda del loro grado.

§ 2.° Gli aiutanti maggiori in 1.° dei reggimenti di fanteria, i capitani del Corpo dei Bersaglieri e gli uffiziali di fanteria aiutanti di campo, o comunque obbligati a servire a cavallo, avranno la gratificazione d'entrata in campagna eguale a quella del rispettivo grado nella cavalleria.

Gli aiutanti maggiori in 2.° ed uffiziali contabili godranno della gratificazione stabilita pel grado loro nel Corpo rispettivo.

§ 3.° Avranno ragione all'indennità d'entrata in campagna assegnata agli uffiziali del grado loro nell'arma a piedi tutti gli uffiziali, tanto *di attivo* o *sedentario* servizio, quanto i *giubilati*, quelli in *aspettativa*, in *disponibilità*, od *in riforma* che vengano destinati presso l'armata sia pei comandi delle armi, sia per la direzione degli spedali, sia pel comando dei depositi di convalescenza, e sia per qualunque altro servizio continuativo presso l'armata.

Torino, 24 aprile 1859.

Il Ministro della Guerra
A. La Marmora

(Vedi le note spiegative dopo le tabelle)

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

GRADI	UFFI			CRSA	
	Soprassoldo di campagna			Vi	
	L.	D.	G.	L.	D.
Generale in capo	»	»	»	»	»
Generale d' Armata , o Comandante d'un corpo d'Armata .	36	8	47	»	»
Luogotenente generale o Comandante di Divisione	28	6	59	»	»
Maggior generale o Comandanti di Brigata.	14	3	29	»	»
Comandanti superiori dell' Artiglieria e del Genio					
Intendente Generale d'armata .					
Colonnello	»	»	»	3	»
Tenente-Colonnello	»	»	»	3	»
Maggiore.	»	»	»	2	»
Capitano	»	»	»	2	»
Luogotenente	»	»	»	2	»
Sottotenente.	»	»	»	2	»

Digitized by Google

BATTAGLIONE D'AMMINISTRAZIONE									ANNOTAZIONI
Soprassoldo di campagna			Razioni						
			Viveri			Foraggio			
	L.	D.	G.	L.	D.	G.	L.	D.	G.	
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Da determinarsi con apposito Regio Decreto in occasione della nomina.
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
1	3	»	71	2	»	47	2	»	47	
7	1	»	23. 5	2	»	47	»	»	»	
7	1	»	23. 5	2	»	47	»	»	»	
7	1	»	23. 5	2	»	47	»	»	»	

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

Disposizioni Generali.

§ 1.° Gli Uffiziali di qualunque grado potranno riscuotere in natura una sola razione di viveri al giorno fra quelle che sono loro assegnate, e le altre loro saranno pagate in contanti in un colla paga e soprassoldo di campagna al prezzo di centesimi 70 pari a D. 0,16,5 cadauna razione.

§ 2.° Gli aiutanti maggiori in primo nei reggimenti di fanteria hanno ragione al soprassoldo di campagna di L. 2 pari a D. 0,47, a due razioni di viveri, e ad una razione di foraggio.

Gli aiutanti maggiori in secondo e gli uffiziali contabili godranno delle competenze stabilite pel grado loro nel Corpo rispettivo.

§ 3.° Gli uffiziali inferiori destinati a far servizio di aiutanti di campo presso un uffiziale generale od aggiunti allo stato maggiore di un Quartiere generale avranno ragione alle competenze assegnate agli uffiziali dei loro gradi nell' arma di cavalleria; senonchè avranno tutti ragione a tre razioni di foraggio al giorno.

§ 4.° Avranno ragione alle competenze assegnate agli uffiziali del grado loro nell' arma a piedi tutti gli uffiziali, tanto di *attivo* o *sedentario servizio*, quanto i *giubilati*, quelli *in aspettativa*, in *disponibilità* od in *riforma*, che vengano destinati presso l'armata, sia pei comandi delle armi, sia per la direzione degli ospedali, sia pel comando dei depositi di convalescenza, e sia per qualunque altro servizio presso l'armata.

§ 5.° Gli uffiziali che adempiscono le veci od incumbenze del grado superiore, non hanno ragione al soprassoldo ed alle razioni di viveri o foraggio assegnate a tale grado superiore, eccettochè siano destinati a tali incumbenze dal Ministero o dal Generale in capo, e che nell' ordine di destinazione sia dichiarato che hanno dritto agli assegnamenti summentovati.

§ 6.° È dovuto ad ogni sott' uffiziale, caporale e soldato di qualunque Corpo od arma una giornaliera razione di viveri, meno a quelli del battaglione d' amministrazione che siano addetti ad un ospedale, i quali ricevere debbono i viveri dall' ospedale stesso.

§ 7.° Ad ogni sott' uffiziale, caporale e soldato, cui sia assegnata una razione di viveri, verrà fatta la ritenenza di centesimi 20 pari a D. 0,04,7 sul prestito, ad eccezione:

Dei carabinieri Reali;
Del Corpo del treno;
Del battaglione di amministrazione.

§ 8.° I sott' uffiziali, caporali e soldati del battaglione d' amministrazione, che siano addetti ad un ospedale o ad una ambulanza, oltre alla razione di viveri od ai viveri loro somministrati dagli ospedali, avranno ragione ad un soprassoldo giornaliero di centesimi 10 pari a D. 0,02,4.

Avranno pure ragione allo stesso soprassoldo i sott' uffiziali, caporali e soldati della compagnia infermieri, che siano a disposizione dell' Intendenza generale d' armata.

Gl' individui del battaglione d' amministrazione destinati a far servizio presso le sussistenze militari dell' armata, oltre alla razione di viveri loro assegnata, hanno pure ragione agli speciali benefizi stabiliti dalle disposizioni per tal fine esistenti.

§ 9.° I marescialli d' alloggio, brigadieri e carabinieri del Corpo dei carabinieri Reali avranno ragione, oltre alla razione di viveri; se dell' arma a cavallo, alle razioni di foraggio pei loro cavalli, senz'obbligo di retinenza sulle loro paglie; se dell' arma a piedi, al soprassoldo giornaliero di:

L. 1 pari a D. 0,23,5 ai marescialli d' alloggio;
Centesimi 75 pari a D. 0,17,6 ai brigadieri e vice-brigadieri;
Centesimi 50 pari a D. 0,11,8 agli appuntati e carabinieri.

Non lo perdono durante il ricovero nell' ospedale.

§ 10.° I sott' uffiziali, caporali e soldati, che siano comandati per attendere ai lavori di cancelleria negli ufficii dei quartieri generali, principale, di un Corpo di armata e delle divisioni, presso i comandanti di brigata, presso il comando superiore dell' artiglieria e del genio, e presso l' Intendenza generale d' armata, godranno, durante il solo tempo per cui attendono a simile servizio, del giornaliero soprassoldo di L. 1 pari a D. 0,23,5 al giorno.

§ 11. I veterani della Casa Reale invalidi, che venissero assegnati quali inservienti presso i diversi uffizi dell' armata, oltre alle competenze rispettive, godranno del giornaliero soprassoldo di L. 1 pari a D. 0,23,5. Tale soprassoldo non è dovuto a quelli di detti veterani che fossero destinati all' armata in qualità di uomini di confidenza, dovendosi questi avere il trattamento eguale ai soldati dei Corpi dell' armata attiva.

§ 12. Il domestico borghese al servizio di un uffiziale avrà pure ragione ad una giornaliera razione di viveri.

§ 13. Durante il ricovero nell' ospedale coloro tutti cui sono assegnate razioni di viveri ne andranno esclusi.

Gli uffiziali conserveranno bensì il soprassoldo di campagna.

Torino, il 24 aprile 1859.

Il Ministro della guerra
A. La Marmora.

Digitized by Google

TARIFFA N.° IV

Indennità per le spese di rappresentanza.

DESIGNAZIONE DEI GRADI ED IMPIEGHI	ALL'ANNO Lire	Duc.	G.	ANNOTAZIONI
Comandante in capo.	»	»	»	Da determinarsi per Decreto Reale in occasione della nomina.
Comandante di un corpo d'Armata . .	5,400	1270	62	
Comandante di Divisione	3,600	847	08	
Comandante di brigata e Comandanti superiori dell'artiglieria e del genio. . . .	1,800	423	54	
Intendente generale d'Armata . . .	1,800	423	54	
COMANDANTE DI UN REGGIMENTO DI — Fanteria . .	600	141	18	
COMANDANTE DI UN REGGIMENTO DI — Cavalleria . .	450	105	89	
COMANDANTE DI UN REGGIMENTO DI — Artiglieria . .	800	188	24	
COMANDANTE DI UN REGGIMENTO DI — Zappatori del genio.	600	141	18	
Comandante dei Carabinieri Reali all'Armata.	600	141	18	
Comandante del treno d'Armata. . .	400	94	12	
Comandante locale d'armi all'Armata. .	450	105	89	

Torino, il 24 aprile 1859.

Il Ministro della guerra
A. La Marmora.

TARIFFA N.° V

GRATIFICAZIONE di primo corredo ai sott' uffiziali promossi uffiziali.

DESIGNAZIONE DELLE ARMI	AMMONTARE Lire	Duc.	G.	Annotazioni
Fanteria di linea				
Bersaglieri				
Zappatori del genio.	400	94	12	
Corpo dei cacciatori franchi . . .				
Battaglione d' amministrazione . .				
Carabinieri Reali				
Artiglieria				
Cavalleria	600	141	18	
Treno d' Armata				

Torino, il 24 aprile 1859

Il Ministro della guerra
A. La Marmora.

TARIFFA N.° VI

INDENNITÀ per perdita di cavalli ed effetti.

GRADI ED IMPIEGHI	AMMONTARE DELL' INDENNITÀ DA CORRISPONDERSI a quelli fatti prigionieri di guerra						a quelli non fatti prigionieri di guerra per ogni cavallo ucciso dal nemico			Annotazioni
	per perdita di effetti			per perdita di cavalli						
	Lire	D.	G.	Lire	D.	G.	Lire	D.	G.	
Comandante in capo. .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Da determinarsi con apposito R. Decreto in occasione della nomina.
Generale d'Armata-Comandanti di un corpo d'Armata.	4,000	941	20	2,250	529	43	450	105	89	
Luogotenente generale — Comandanti di Divisione.	3,000	705	90	1,800	423	54	450	105	89	
Maggiori gen.—Comandanti di brigata—Comandanti superiori d' artiglieria e del genio — Intendente generale d'Armata . .	2,000	470	60	1,350	317	66	450	105	89	
INTENDENZA MILITARE — Intendente militare .	900	211	77	900	211	77				
INTENDENZA MILITARE — Commiss. di guerra di 1.ª classe. .	800	188	24	900	211	77				
INTENDENZA MILITARE — Commiss. di guerra di 2.ª classe .	700	164	71	450	105	89	450	105	89	
INTENDENZA MILITARE — Sotto commissario di guerra ed aggiunto.	500	117	65	450	105	89				
INTENDENZA MILITARE — Scrivano d' Intendenza e volontario .	400	94	12	450	105	89				
ARMA A PIEDI — Colonnello . .	800	188	24	900	211	77				
ARMA A PIEDI — Tenente colonnello .	700	164	71	900	211	77	450	105	89	
ARMA A PIEDI — Maggiore. . .	600	141	18	450	105	89				
ARMA A PIEDI — Capitano . .	400	94	12	»	»	»				
ARMA A PIEDI — Luogotenente . .	300	70	59	»	»	»				
ARMA A PIEDI — Sottotenente . .	300	70	59	»	»	»				

Digitized by Google

GRADI ED IMPIEGHI	AMMONTARE DELL' INDENNITÀ DA CORRISPONDERSI a quelli fatti prigionieri di guerra per perdita di effetti			per perdita di cavalli			a quelli non fatti prigionieri di guerra per ogni cavallo ucciso dal nemico			Annotazioni
	Lire	D.	G.	Lire	D.	G.	Lire	D.	G.	
ARMA A CAVALLO — Colonnello	900	211	77	900	211	77				
Tenente colonnello.	800	188	24	900	211	77				
Maggiore	700	164	71	450	105	89	450	105	89	
Capitano	500	117	65	450	105	89				
Luogotenente.	400	94	12	450	105	89				
Sottotenente	400	94	12	450	105	89				
GIUSTIZIA MILITARE — Vice-uditore generale di guerra.	700	164	71	»	»	»	»	»	»	
Uditore di divisione.	600	141	18	»	»	»	»	»	»	
Segretario	400	94	12	»	»	»	»	»	»	
SERVIZIO SANITARIO — Medico capo	800	188	24	900	211	77	450	105	89	
Medico divisionale	700	164	71	450	105	89	450	105	89	
Medico di reggim.	500	117	65	450	105	89	460	108	24	
Medico di battaglione ed aggiunto	400	94	12	450	105	89	450	105	89	
SERVIZIO FARMACEUTICO — Farmacista di 1.ª classe.	500	117	65	450	105	89	450	105	89	
Farmacista di 2.ª e 3.ª classe	400	94	12							
SERVIZIO DI VETERINARIA — Veterinario	400	94	12	450	105	89	450	105	89	
SERVIZIO RELIGIOSO — Cappellano.	400	94	12	»	»	»	»	»	»	Verrà determinata qualora siano destinate alla armata.
Suore di carità.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

GRADI ED IMPIEGHI		AMMONTARE DELL' INDENNITÀ DA CORRISPONDERSI a quelli fatti prigionieri di guerra per perdita di effetti Lire	D.	G.	per perdita di cavalli Lire	D.	G.	a quelli non fatti prigionieri di guerra per ogni cavallo ucciso dal nemico Lire	D.	G.	Annotazioni
PERSONALE CONTABILE PEL MATERIALE D'ARTIGLIERIA	Contabile ed aiutante	400	94	12	»	»	»	»	»	»	
	Scrivano e volontario	300	70	59	»	»	»	»	»	»	
PERSONALE DI CONTABILITÀ PEL SERVIZIO DEL GENIO	Commiss. e sotto commissario	400	94	12	»	»	»	»	»	»	
	Aiutante volontario ed aspirante	300	70	59	»	»	»	»	»	»	
SUSSISTENZE MILITARI	Direttore principale	700	164	71	»	»	»	»	»	»	
	Direttore	600	141	18	»	»	»	»	»	»	
	Vice-direttore	400	94	12	»	»	»	»	»	»	
	Commesso e volontario	300	70	59	»	»	»	»	»	»	
CASSA MILITARE	Cassiere	600	141	18	»	»	»	»	»	»	
	Cassiere assistente	400	94	12	»	»	»	»	»	»	
CONTROLLO GENERALE	Controllore	600	141	18	»	»	»	»	»	»	
	Controllore assistente	400	94	12	»	»	»	»	»	»	
REGIE POSTE	Direttore	600	141	18	»	»	»	»	»	»	
	Vice-direttore	600	141	18	»	»	»	»	»	»	
	Applicato	300	70	59	»	»	»	»	»	»	

Disposizioni generali.

§ 1° Gli uffiziali del Real Corpo di Stato Maggiore, dei Carabinieri Reali, dell' Artiglieria, del Genio e del Treno hanno diritto all' indennità per perdita di cavalli ed effetti eguale a quella delle armi a cavallo, a secondo del loro grado.

§ 2° Gli aiutanti maggiori in 1ª di fanteria, gli aiutanti di campo e gli uffiziali di fanteria, comunque obbligati a servire a cavallo, avranno l' indennità per perdita di cavalli ed effetti uguale a quella del rispettivo grado nella cavalleria.

§ 3° Qualora un cappellano abbia un cavallo suo proprio, avrà anche ragione all' indennità per perdita di detto cavallo in Lire 450, Duc. 105, 89.

Torino, il 24 aprile 1859.

Il Ministro de la guerra A. La Marmora.

Decorrenza dei vantaggi di campagna.

(Direzione generale. — Divis. *Contabilità dei Corpi* — Sez. 2.ª)

Circolare N° 38. — Torino 27 aprile 1859.

Ai Comandanti Generali delle divisioni militari e delle provincie;
ai Comandanti le divisioni dell'esercito attivo, le Brigate, i Corpi e stabilimenti militari; al Comandante il Corpo dei Carabinieri Reali;
ai Comandanti generali del Real Corpo di stato maggiore e dell'artiglieria;
al Presidente del Consiglio del Genio Militare; al Presidente Uditore generale di guerra; all'Intendenta generale d'Armata;
agli Uffici d'Intendenza militare; al Presidente del Consiglio di sanità militare;
al Quartier-Mastro per l'Armata.

Con Regio Decreto del 25 volgente le truppe venendo considerate sul piede di guerra a *far tempo dal 27 detto*, questo Ministero, giusta la riserva espressa col § 6° del Regio Decreto del 24 stesso mese, determina che, a cominciare pure dal giorno *ventisette*, le truppe attive dell'Esercito siano ammesse a godere dei vantaggi di campagna stabiliti dal Regio Decreto 24 andante.

Si trasmettono per conveniente norma alcuni esemplari del precitato Regio Decreto.

Il Ministro. A. La Marmora.

NOTE spiegative alle Tabelle annesse al R. Decreto in data 24 aprile 1859 relativo ai vantaggi di Campagna.

Spiegazione sulla gratificazione d' entrata in campagna.

1° Con dispaccio ministeriale del 29 aprile, N. 1869, si accennò in risposta ad un quesito, che la gratificazione d'entrata in campagna è devolnta in ragione del grado e della carica effettivi, e non del grado e della carica di cui talun uffiziale od impiegato faccia le funzioni.

Trattamento degl' impiegati civili presso il R. Corpo di Stato Maggiore all' Armata.

2° Con dispaccio ministeriale 29 aprile, N. 1853, divisione Contabilità dei Corpi, 2ª sezione, fu determinato che gl' impiegati civili del Real Corpo di stato maggiore, comandati in campagna, siano in quanto ai vantaggi, pareggiati agli impiegati del Corpo d' Intendenza militare; cioè i disegnatori, incisori, e calcografi al *Sotto-commissario di guerra aggiunto*, e gli *scrivani* agli *scrivani* d' Intendenza militare.

Razioni di foraggio ai capitani delle batterie d' artiglieria a cavallo in campagna.

3° Con dispaccio ministeriale del 1° maggio, N. 1895, divisione stessa, fu determinato che i capitani delle batterie a cavallo del reggimento artiglieria da campagna continuino a godere in campagna delle tre razioni di foraggio loro assegnate in tempo di pace.

Spiegazione sui vantaggi di campagna agli Uffiziali di fanteria destinati a servire a cavallo.

4° Con dispaccio ministeriale 1° maggio, N. 1901, divisione suddetta, si accennò, in risposta ad un quesito, che dal momento che gli uffiziali di fanteria *comunque obbligati a servire a cavallo* hanno ragione all' indennità d' entrata in campagna stabilita pel rispettivo grado nella cavalleria, a tenore dell' art. 2 della tabella N. 1 annessa al Regio Decreto 24 aprile 1859, ne consegue che in applicazione di tale articolo hanno pure dritto a tutti gli altri vantaggi assegnati agli uffiziali di cavalleria.

Digitized by Google

Sospensione durante la guerra della ritenenza mensile pel soldato di confidenza degli uffiziali della Casa militare del Re e del Real Corpo di Stato Maggiore in campagna.

5° Con dispaccio ministeriale 1° maggio, N. 1898, divisione suddetta, si è determinato che gli uffiziali della Casa militare del Re e del Corpo Reale di stato maggiore, addetti all'Armata in campagna, non vadano soggetti durante la guerra alla ritenenza a favore del Regio Erario di L. 15 pari a D. 3,53 mensili pel soldato di confidenza che abbiano presso di loro comandato.

Trattamento degli uomini di fanteria aggregati alle colonne del treno d'Armata.

6° Con dispaccio ministeriale 3 maggio, N. 1916, divisione suddetta, fu determinato che gli uomini di fanteria aggregati alle colonne del treno d'Armata per la condotta dei *hakollets* ed altri servizi siano pure esenti dalla ritenenza di cent. 20 pari a D. 0,04,7 sul prestito pel prezzo delle razioni di viveri; e ciò sulla considerazione che prestano identico servizio di quelli del treno.

Trattamento dei militari ed impiegati ricoverati negli spedali.

7° Le ritenenze da farsi ai militari d'ogni grado ed ai diversi impiegati dell'Esercito ricoverati negli spedali, sono quelle stabilite in tempo di pace, oltre alla perdita di tutte le razioni di viveri (come è detto al § 13 delle disposizioni generali in calce della tabella N. 2 ed al § 3 della tabella N. 3 annesse al Regio Decreto 21 aprile 1859).

Quanto agli impiegati civili che seguitano l'Armata e che non hanno assimilazione a gradi militari, oltre alla perdita delle razioni di viveri, saranno soggetti alla ritenenza giornaliera:

di L. 2 pari a D. 0,47, se capo d'officio,
di L. 1,50 pari a D. 0,35 se subalterno

Le altre persone autorizzate a seguire l'Armata, non escluse le donne ed i ragazzi, pagheranno la retribuzione di una lira per ogni giornata di ricovero, oltre alla perdita delle razioni di viveri se loro competono (articolo 11 del regolamento sul servizio sanitario militare in campagna, in data 23 aprile 1859).

Razione di foraggio agli Applicati della Posta militare.

8° Con dispaccio del 23 maggio 1859, N. 2237, venne determinato che agli applicati della Posta militare presso l'Armata venga corrisposta in natura una razione di foraggio al giorno allorchè facciano costare d'essere realmente provvisti di un cavallo loro proprio.

Trattamento dei militari e personali diversi che vanno all' Armata o che ne ritornano.

9° Con dispaccio ministeriale del 6 maggio 1859, N. 1957, e successivamente con Circolare dell' Intendenza generale d' Armata in data 20 maggio, N. 8, fu stabilito quanto segue:

« Il militare che non essendo all' Armata attiva parte per raggiungerla, e quello che già facendone parte rientri al Deposito, riceva un' altra destinazione, o sia comunque messo sul piede di pace, avrà ragione, oltre alla paga intiera, al sotto indicato trattamento per ogni giornata di marcia;

« Se uffiziale, al soprassoldo di campagna fissato pel rispettivo grado ed arma dal Regio Decreto 24 aprile 1859, ed inoltre ad un' indennità in danaro equivalente all' ammontare delle razioni di viveri assegnategli col suindicato Decreto, in ragione di cent. 70 pari a D. 0,16 caduna;

« Se sott' uffiziale, caporale o soldato ad un soprassoldo di cent. 60 pari a D. 0,14 al giorno.

« Mediante tali assegni nessuno avrà diritto alle razioni di viveri (nelle quali è pur compreso il pane).

« Eguale trattamento sarà pure corrisposto ai militari riuniti in drappelli che si trovano nelle posizioni suaccennate.

« Per uniformità di principio, la disposizione concernente al trattamento dell' uffiziale s' intenderà egualmente applicabile agli uffiziali ed impiegati del Corpo d' Intendenza militare, non che ai diversi personali dell' ordine giudiziario, sanitario, amministrativo, religioso, od altri attinenti all' Armata ».

Con dispaccio del 6 giugno N° 2456, il Ministero ha dichiarato che eguale trattamento debba esser corrisposto pure ai militari che siano soltanto comandati a recarsi presso l' Armata in accompagnamento d'uomini e cavalli, e ciò tanto per l' andata che pel ritorno.

Il trattamento medesimo debb' essere corrisposto per gli uni e per gli altri dal giorno di partenza a tutto quello inclusivo dell' arrivo, sia per quelli che vanno, sia per quelli che ritornano dall' Armata, per cura della rispettiva Compagnia.

Aumento del deconto sul piede di guerra.

10. Il Ministero con dispaccio 24 maggio N. 2251, divisione Contabilità dei Corpi, ha dichiarato che l' aumento al deconto della bassa-forza sul piede di guerra debbe continuare ad essere di centesimi 10 pari a D. 0,02 al giorno, come fu stabilito dal R. Decreto 25 marzo 1852, *a pag.* 189 *del Giornale militare, parte* 1, a. *del* 1852.

INTENDENZA GENERALE

DELL'ESERCITO MERIDIONALE

D'ITALIA

Norme per la Contabilità e l'amministrazione dei Corpi.

Essendosi per cura di questa Intendenza Generale dell'Armata somministrato ai Reggimenti il Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità delle truppe in Campagna in data 1.° aprile 1859, in vigore per le truppe piemontesi, si notifica che a far tempo del 1.° ottobre prossimo, detto Regolamento dovrà essere in vigore e pienamente osservato dai Corpi tutti componenti l'esercito Nazionale dell'Italia meridionale per cui i Corpi che ancora non fossero provvisti degli stampati prescritti del detto regolamento, dovranno presentarsi a questa Intendenza Generale per ritirarli.

Ogni Comandante di Reggimento dovrà adunque nominarsi un Ufficiale d'Amministrazione che verrà scelto fra suoi uffiziali del Corpo, ed un maggiore d'ispezione alla Contabilità.

Le incumbenze e doveri dell'Ufficiale d'Amministrazione, e le attribuzioni del Maggiore Relatore sono chiaramente specificati dagli Articoli 3 e 4 del detto Regolamento.

Per quei Reggimenti che non hanno tutt'ora il loro deposito stabilito le carte che secondo i §§ 119 e 120 vogliono esser trasmesse al Consiglio d'Amministrazione, saranno in vece trasmesse a quest'Intendenza Generale, la quale sarà in obbligo di verificarle, e quindi conservarle per essere rimesse al deposito sì tosto questo verrà costituito.

I Comandanti dei Reggimenti dovranno disporre che al 1.° ottobre prossimo di buon mattino siano rimessi i Ruolini ai Commissari di Guerra addetti, sui quali ruolini sarà passata una esatta rivista. I Generali di divisione ed i Comandanti di Brigata sono pregati di diramare gli ordini opportuni affinchè questa rivista abbia luogo nel modo additato dal § 113.

A partire da detto giorno, 1.° ottobre, dovrà da ciascun Reggimento esser consegnato giornalmente ai Commissari di guerra lo stato delle variazioni, e qualora qualche stato delle variazioni non venisse in tempo debito consegnato, il Commissario di Guerra farà gli incumbenti prescritti dal § 111 per la sollecitazione delle variazioni in ritardo.

Le aumentazioni e diminuzioni risultanti dagli stati delle variazioni gior-

naliere verranno da ciascun S.to Commissario di Guerra trascritte numericamente sul registro N.° 14 onde avere sempre la forza esatta di ciascun reggimento, la quale deve esser confrontata sempre quando deve firmare i buoni del pane, viveri, e foraggi.

Le compagnie nel compilare il foglio di paga degli ufficiali avranno presente in quanto alla paga il Real Decreto del 15 marzo 1860, ed in quanto alle competenze di Campagna il Real Decreto del 24 aprile 1859.

Nella compilazione del foglio di prestito le Compagnie avranno presente le tabelle annesse al R.° Decreto 25 marzo 1852, e che per norma si trascrivono quì in appresso.

La paga dovuta agli ufficiali, ed il prestito spettante alla bassa forza verrà corrisposto come vien prescritto dagli articoli 17 e 18 del Regolamento 1 aprile 1859 avanti ricordato.

Onde rifornire la Cassa di ciascun Reggimento, i Comandanti faranno ogni dieci giorni a questa Intendenza Generale d'Armata domanda dei fondi presumibilmente necessari per la decina servendosi del modello N.° 4; osservando che la domanda riflettente l'ultima decina del mese deve essere conforme al modello N.° 5, ove viene indicato il conto presuntivo del reggimento pel mese stesso.

L'Ufficiale che sarà nominato nella domanda stessa, siccome autorizzato dal signor Comandante il Reggimento a fare la quitanza della somma domandata, dovrà recarsi a questa Intendenza Generale alla sezione Cassa onde quitanzare il mandato, e ritirarne il contante.

Le compagnie quando abbisognano di oggetti di vestiario, debbono a tenore del § 77 formare il buono numerico il quale deve essere rimesso all'ufficiale d'amministrazione, il quale è in obbligo di compilare il buono generale che vidimato da esso lui, e dal Maggiore d'ispezione alla contabilità, deve presentarsi ai magazzini di questa Intendenza Generale d'armata per ricevere gli oggetti nel buono designati.

Ai quartieri Generali le paghe dovute agli ufficiali applicati, ed il prestito spettante alla bassa forza sarà pagato da un ufficiale applicato il quale riceverà ogni quindicina di acconti da questa Intendenza Generale d'armata, mediante domanda fatta del Capo di Stato Maggiore di ciascun Quartiere Generale; alla fine d'ogni mese quest'ufficiale rimetterà il rendiconto mensile come vien indicato dal § 135.

Quantunque per ora le Truppe di questo esercito non debbano ricevere alcun assegno di deconto, per essere gli oggetti di vestiario distribuiti alle spese del governo, tuttavia nelle annesse tabelle si è creduto indicare il Deconto giornaliero il quale verrà corrisposto alla truppa quando sarà ordinato dal Ministero, e quando si farà l'addebitamento individuale del vestiario.

L'INTENDENTE GENERALE
ACCESSI

REGGIMENTO DI FANTERIA

Tabella delle paghe assegnate ai Sotto-Uffiziali, Caporali, e Soldati.

GRADI	PRESTITO GIORNALIERO Lire	D.	Gr.	Osservazioni
Furiere Maggiore	2, »	»	47, 1	
Tamburino Maggiore.	1, 40	»	32, 9	
Capo Musica	1, 20	»	28, 2	
Caporale Maggiore	75	»	17, 6	
Caporale Trombettiere	75	»	17, 6	
Caporale Tamburino.	60	»	14, 1	
Caporale Falegname.	55	»	12, 9	
Capo Armaiuolo	80	»	18, 8	
Capo Sarto	45	»	10, 6	
Capo Calzolaio	45	»	10, 6	
Armaiuolo	65	»	15, 3	
Musicante	60	»	14, 1	
Trombettiere	60	»	14, 1	
Falegname	45	»	10, 6	
Vivandiere	40	»	09, 4	
Furiere	1, 40	»	32, 9	
Sergente	1, 10	»	25, 9	
Caporale.	55	»	12, 9	
Tamburino	50	»	11, 8	
Soldato Scelto	45	»	10, 6	
Soldato Ordinario.	40	»	09, 4	

GRADI	DECONTO GIORNALIERO Sul piede di pace Lire	D.	Gr.	Sul piede di guerra Lire	D.	Gr.	Osservazioni
Qualunque Sotto-Uffiziale, Caporale, e Soldato indistintamente.	0, 14	»	03	0, 24	»	05, 6	

Digitized by Google

CORPO DI BERSAGLIERI

Tabella delle paghe asseguate ai Sotto-Ufiziali, Caporali, e Soldati.

GRADI	PRESTITO GIORNALIERO Lire	D.	Gr.	Osservazioni
Furiere Maggiore	2, »	»	47, 1	*N. B.* — A numero otto Soldati Bersaglieri per Compagnia, destinati a far da Trombettieri, è assegnato un Caposoldo giornaliero di centesimi cinque cadauno, pari a gr. 01,2.
Sergente Trombettiere	1, 30	»	30, 6	
Caporale Maggiore	80	»	18, 8	
Capo Armaiuolo	80	»	18, 8	
Capo Sarto	45	»	10, 6	
Capo Calzolaio	45	»	10, 6	
Armaiuolo	65	»	15, 3	
Vivandiere	45	»	10, 6	
Furiere	1, 40	»	32, 9	
Sergente	1, 10	»	25, 9	
Caporale Trombettiere	80	»	18, 8	
Caporale	60	»	14, 1	
Bersagliere	45	»	10, 6	

GRADI	DECONTO GIORNALIERO Sul piede di pace Lire	D.	Gr.	Sul piede di guerra Lire	D.	Gr.	Osservazioni
Qualunque Sotto-Uffiziale, Caporale, e Soldato indistintamente.	0, 17	»	04	0, 27	»	06, 4	

ZAPPATORI DEL GENIO

Tabella delle paghe assegnate ai Sotto-Uffiziali, Caporali, e Soldati.

GRADI	PRESTITO GIORNALIERO Lire	D.	Gr.	Osservazioni
Furiere Maggiore . . .	2, »	»	47, 1	
Tamburino Maggiore. . .	1, 50	»	35, 3	
Caporale Maggiore . . .	1, »	»	23, 5	
Caporale Tamburino. . .	65	»	15, 3	
Capo { Armaiuolo . . .	80	»	18, 8	
Capo { Sarto	80	»	18, 8	
Capo { Calzolaio . . .	80	»	18, 8	
Vivandiere	45	»	10, 6	
Furiere	1, 50	»	35, 3	
Sergente	1, 30	»	30, 6	
Caporale	80	»	18, 8	
Tamburino	50	»	11, 8	
Artista { di 1.ª classe . .	75	»	17, 6	
Artista { di 2.ª classe . .	70	»	16, 5	
	45	»	10, 6	
AGGIUNTI AL CORPO				
Assistenti { di 1.ª classe . .	1, 30	»	30, 6	
Assistenti { di 2.ª classe . .	1, 20	»	28, 2	

GRADI	DECONTO GIORNALIERO Sul piede di pace Lire	D.	Gr.	Sul piede di guerra Lire	D.	Gr.	Osservazioni
Qualunque Sotto-Uffiziale, Caporale, e Soldato, indistintamente.	0, 16	»	03, 8	0, 26	»	06, 1	

REGGIMENTI DI CAVALLERIA

Tabella delle paghe assegnate ai Sotto-Uffiziali, Caporali, e Soldati.

GRADI	PRESTITO GIORNALIERO Lire	D.	Gr.	Osservazioni
Furiere Maggiore	2, »	»	47, 1	
Trombettiere Maggiore	1, 70	»	40, 0	
Capo Sarto	50	»	11, 8	
Capo Calzolaio	50	»	11, 8	
Capo Morsaio	50	»	11, 8	
Capo Sellaio	50	»	11, 8	
Caporale Maggiore	85	»	20, 0	
Caporale Trombettiere	1, 10	»	25, 9	
Trombettieri Musicanti	1, »	»	23, 5	
Vivandiere	45	»	10, 6	
Furiere	1, 50	»	35, 3	
Sergente	1, 20	»	28, 2	
Caporale	70	»	16, 5	
Appuntato	60	»	14, 1	
Trombettiere	1, »	»	23, 5	
Allievo Trombettiere.	45	»	10, 6	
Maniscalco	65	»	15, 3	
Allievo Maniscalco	45	»	10, 6	
Sellaio	45	»	10, 6	
Soldato	45	»	10, 6	

GRADI	DECONTO GIORNALIERO Sul piede di pace Lire	D.	Gr.	Sul piede di guerra Lire	D.	Gr.	Osservazioni
Qualunque Sotto-Uffiziale, Caporale, e Soldato indistintamente.	0, 22	»	05, 2	0, 32	»	07, 5	

REAL CORPO DI ARTIGLIERIA

Tabella delle paghe assegnate ai Sotto-Ufiziali, Caporali, e Soldati

GRADI	PRESTITO GIORNALIERO									Osservazioni
	Stato Maggiore del Corpo e Regg. Operai			Reggimento da Piazza			Reggimento da Campagna			
	Lire	D.	Gr.	Lire	D.	Gr.	Lire	D.	Gr.	
Furiere Maggiore	2	»	47,1	2	»	47,1	2	»	47,1	1.° Gli uomini che sono provveduti di Cavalli o Muli, godono di un soprassoldo giornaliero di Cent. 5 pari a D. 0,01,2 tanto sul piede di pace che di guerra, per quei cavalli o muli di cui sia loro affidata la cura. 2.° Agli Allievi Armaiuoli compete, durante il loro tirocinio, il soprassoldo di Cent. 12 pari a D. 0,02,8 il quale soprassoldo cessa allorquando, compito il tirocinio medesimo, avranno ottenuta la dichiarazione dal Consiglio della R. Fabbrica d'Armi di aver fatti lodevolmente i capi-lavori prescritti, ricevendo dessi da quel punto la giornaliera retribuzione prescritta per gli operari militari dell'Azienda generale d'Artiglieria.
Trombettiere Maggiore				1,70	»	40,0	1,70	»	40,0	
Furiere	1,50	»	35,3	1,50	»	35,3	1,50	»	35,3	
Sergente	1,30	»	30,6	1,30	»	30,6	1,30	»	30,6	
Capo Sarto	80	»	18,8	80	»	18,8	80	»	18,8	
Capo Calzolaio	80	»	18,8	80	»	18,8	80	»	18,8	
Capo Morsaio							80	»	18,8	
Capo Sellaio							80	»	18,8	
Armaiuolo				80	»	18,8	80	»	18,8	
Caporale Maggiore	1	»	23,5	1	»	23,5	1	»	23,5	
Caporale Delle Compagnie Maestranza, Artificieri, Polveristi, Armaiuoli e Pontonieri	80	»	18,8							
Caporale Delle Compagnie da Piazza e Deposito generale	70	»	16,5	70	»	16,5				
Caporale delle Batterie a Cavallo e di Battaglia							75	»	17,6	
Caporale Trombettiere	1,10	»	25,9	1,10	»	25,9	1,10	»	25,9	
Trombettiere	1	»	23,5	1	»	23,5	1	»	23,5	
Maniscalco							65	»	15,3	
Sellaio							65	»	15,3	
Artista di 1.ª classe	75	»	17,6							
Artista di 2.ª classe	70	»	16,5							
Artificiere di 1.ª classe	60	»	14,1							
Artificiere di 2.ª classe	55	»	12,9							
Polverista di 1.ª classe	60	»	14,1							
Polverista di 2.ª classe	55	»	12,9							
Allievo Armaiuolo	70	»	16,5							
Pontiere di 1.ª classe	75	»	17,6							
Pontiere di 2.ª classe	70	»	16,5							
Cannoniere di 1.ª classe	50	»	11,8	50	»	11,8	50	»	11,8	
Cannoniere di 2.ª classe	45	»	10,6	45	»	10,6	45	»	10,6	
Vivandiere	45	»	10,6	45	»	10,6	45	»	10,6	

GRADI	DECONTO GIORNALIERO						Osservazioni
	Sul piede di pace			Sul piede di guerra			
	Lire	D.	Gr.	Lire	D.	Gr.	
Qualunque Sotto-Uffiziale, Caporale, e Soldato indistintamente.	0,22	»	05,2	0,32	»	07,5	

CORPO DEL TRENO D' ARMATA

Tabella delle paghe assegnate ai Sotto-Uffiziali, Caporali, e Soldati

GRADI	PRESTITO GIORNALIERO			Osservazioni
	Lire	D.	Gr.	
Furiere Maggiore	2	»	47,1	
Sergente Istruttore	1,40	»	32,9	
Caporale Maggiore	85	»	20,0	
Capo Sarto	50	»	11,8	
Capo Calzolaio	50	»	11,8	
Capo Sellaio	50	»	11,8	
Capo Carradore	50	»	11,8	
Furiere	1,50	»	35,3	
Sergente	1,20	»	28,2	
Caporale	70	»	16,5	
Trombettiere	70	»	16,5	
Sellaio	45	»	10,6	
Maniscalco	65	»	15,3	
Soldato	45	»	10,6	
Carradore	45	»	10,6	

GRADI	DECONTO GIORNALIERO						Osservazioni
	Sul piede di pace			Sul piede di guerra			
	Lire	D.	Gr.	Lire	D.	Gr.	
Qualunque Sotto-Uffiziale, Caporale, e soldato indistintamente.	0,22	»	05,2	0,32	»	07,5	

MINISTERO DELLA GUERRA

Torino 15 marzo 1860.

R. Decreto *che aumenta le paghe degli Uffiziali ed Impiegati addetti all' Esercito, ed abolisce l'indennità d'alloggio e mobili.*

VITTORIO EMMANUELE II, Re di Sardegna, ecc., ecc.

Visto il R. Decreto del 15 ottobre 1859 relativo alla istituzione di una indennità per alloggio e per mobili a favore degli Uffiziali in servizio effettivo e degli Impiegati addetti all'Esercito;

Considerata la convenienza di surrogare alla detta indennità un proporzionato aumento sulle paghe;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le paghe degli Uffiziali generali ed Uffiziali superiori ed inferiori delle diverse Armi e Corpi del Nostro Esercito, e degli Impiegati addetti ai servizi del medesimo, saranno tali che sono determinate dalle tabelle annesse al presente Decreto segnate coi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, d'ordine Nostro sottoscritte dal Ministro della guerra, le quali avranno effetto dal 1° aprile prossimo.

Art. 2.

A mente dell'art. 1° del R. Decreto 25 marzo 1852 i capitani delle varie Armi continueranno ad essere di due classi, metà della *prima* e metà della *seconda*, mantenuta però l'eccezione per alcuni Corpi come appare dalle rispettive tabelle, nei quali i capitani saranno di una classe sola.

I Luogotenenti di cavalleria, d'artiglieria e del genio, continueranno pure ad essere di due classi metà della *prima* e metà della *seconda*. Quelli delle altre armi non formeranno che una sola classe.

ART 3.

Le indennità per spese di rappresentanza e di ufficio agli Uffiziali generali ed ai Comandanti di Corpo saranno tali che appariscono dalla tabella N. 18 e decorreranno pure dal 1° aprile prossimo, dal qual dì cesseranno quelle stabilite con precedenti determinazioni.

ART. 4.

Sono abolite le ritenenze sotto il titolo di *retribuzione pel soldato di confidenza*, che si fanno sulle paghe degli Uffiziali a favore del Governo o delle masse dei Corpi.

ART. 5.

È derogato il disposto dai precedenti Decreti relativi alle *paghe* degli Uffiziali ed Impiegati addetti all'esercito, ed abrogato specialmente il Decreto 15 ottobre 1859 relativo alla concessione d'indennità in danaro per alloggio e per mobili, non che qualunque altra disposizione anteriore al precitato R. Decreto 15 ottobre 1859 per indennità d'alloggio in danaro a carico del Governo.

Nulla è innovato intorno alle *competenze di foraggio* ed altri *speciali vantaggi* che siano concesse da precedenti apposite disposizioni.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 15 marzo 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

Registrato alla Corte dei Conti
addì 21 marzo 1860.
Reg.° 41, Decreti amministr., a C. 190.
G. ASINARI.

M. FANTI.

INDICE DELLE TABELLE

delle paghe e delle indennità di rappresentanza degli Uffiziali, e delle paghe degli Impiegati addetti all' Esercito.

Uffiziali.

TABELLA N.° 1. Paghe degli Uffiziali generali, Uffiziali della Casa militare del Re e RR. Principi, ed Uffiziali addetti agli Stati maggiori delle Divisioni e Sotto-divisioni militari.
» » 2. Degli Uffiziali del Corpo Reale di Stato maggiore, disegnatori ed altri.
» » 3. Dell'Arma di Fanteria.
» » 4. Del Corpo dei Bersaglieri.
» » 5. Dell'Arma di Cavalleria.
» » 6. Del Corpo Reale di Artiglieria.
» » 7. Del Corpo Reale del Genio militare.
» » 8. Dei Corpi di Carabinieri Reali.
» » 9. Della Casa Reale degli Invalidi e Veterani.
» » 10. Della Compagnia Guardie del Corpo di S. M.
» » 11. Della Compagnia Guardie Reali del Palazzo.
» » 12. Del Treno d'Armata.
» » 13. Del Corpo d'Amministrazione.
» » 14. Del Corpo dei Cacciatori Franchi.
» » 15. Del Personale di Governo, di culto e d'amministrazione degli Istituti militari di educazione.
» » 16. Dello Stato Maggiore delle Piazze.
» » 17. Dello Stato Maggiore della Reclusione militare.
» » 18. Indennità per spese di rappresentanza e cancelleria.

Impiegati.

TABELLA N.° 19. Paghe del personale del Corpo d'Intendenza militare.
» » 20. Del Personale Sanitario militare, del Personale Religioso, Farmaceutico e di Veterinaria.
» » 21. Del Personale Contabile d'Artiglieria.
» » 22. idem del Genio militare.
» » 23. idem delle Sussistenze militari.
» » 24. idem dell'Amministrazione della guerra.
» » 25. idem dell'Ufficio del Quartier-Mastro per l'armata.

N. B. *Le paghe ed indennità del Personale del Tribunale supremo di guerra, e del Personale addetto al Pubblico Ministero presso i Tribunali militari territoriali sono stabilite dal R. Decreto 12 novembre 1859*, inserto a pagina 798 del Giornale militare di detto anno.

Tabella delle paghe assegnate agli UFFIZIALI GENERALI, agli Uffiziali componenti la Casa militare del Re e RR. Principi, ed agli Uffiziali addetti allo Stato maggiore delle divisioni e sotto-divisioni militari.

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA			OSSERVAZIONI
	Lire	Duc.	G.	
Ufficiali generali				
Generale d'armata . . .	15,000	3529	50	
Luogotenente generale . .	12,000	2823	60	
Maggior generale . . .	9,000	2117	70	
Casa Militare del Re e RR. Principi				
Uffiziali generali	»	»	»	Paga del grado.
Uffiziali superiori . . .	»	»	»	Paga del grado nell'arma di cavalleria.
Capitani ed Uffiziali subalterni	»	»	»	Paga di 1ª classe del grado nell'arma di cavalleria.
Uffiziali addetti allo Stato Maggiore delle Divisioni e Sotto-divisioni Militari.				
Capo dello Stato Maggiore.	»	»	»	(Vedasi art. 3° del R. Decreto 21 ottobre 1850).
Uffiziali addetti	»	»	»	Paga del grado e classe nell'arma di fanteria (art. 5° del precitato R. Decreto).

Torino, addì 15 *marzo* 1860.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti.

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali del Corpo REALE DI STATO MAGGIORE, Disegnatori ed altri addetti

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA			OSSERVAZIONI
	Lire	Duc.	G.	
Colonnello.	7200	1694	16	
Luogotenente colonnello. .	5600	1317	68	
Maggiore	4600	1082	38	
Capitano { di 1ª classe . .	3400	800	02	
Capitano { di 2ª classe . .	3100	729	43	
Luogotenente aggiunto . .	»	»	»	Paga del grado e classe nell'arma di cavalleria.
—				
Uffiziale incaricato della contabilità (del grado di capitano o di maggiore) . .	»	»	»	Paga del grado e classe nell'arma di fanteria. L'ufficiale però attualmente incaricato della contabilità continuerà a godere della paga di maggiore stabilita pel Corpo.
Segretario (del grado di uffiziale subalterno o di capitano).				
Scrivano borghese . . .	nel limite di 1200 a 1500	282 352	36 95	
PERSONALE DELL'OFFIZIO TOPOGRAFICO				. . . . .
Disegnatore ed Incisore { di 1ª classe .	2800	658	84	Dopo dieci anni compiti di servizio nella stessa classe e paga godranno di un aumento di paga di Lire 300, pari a Duc. 70, 59.
Disegnatore ed Incisore { di 2ª classe .	2100	494	13	
Disegnatore ed Incisore { di 3ª classe .	1400	329	42	
Calcografo	2100	494	13	

Torino, addì 15 *marzo* 1860.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti.

Tabella delle paghe assegnate agli uffiziali dell'Arma di FANTERIA

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA Lire	Duc.	G.	OSSERVAZIONI
Colonnello.	6600	1552	98	
Luogotenente colonnello .	5000	1176	50	
Maggiore	4000	941	20	
Capitano { di 1ª classe . .	2800	658	84	
Capitano { di 2ª classe . .	2500	588	25	
Luogotenente.	1800	423	54	
Sottotenente	1600	376	48	
CARICHE SPECIALI				
Maggiore relatore . . .	4500	1058	85	
Aiutante maggiore { in 1° .	»	»	»	Paga del grado e classe ed inoltre il soprassoldo annuo seguente:
Aiutante maggiore { in 2° .	»	»	»	
Direttore dei conti . . .	»	»	»	
Uffiziale { d'amministraz. .	»	»	»	
Uffiziale { di massa . . .	»	»	»	
Uffiziale { di matricola . .	»	»	»	
Porta bandiera	»	»	»	Paga del grado.

	L.	D.	G.
Aiutante maggiore in 1° .	200	47	06
Aiutante maggiore in 2° .	150	35	30
Direttore dei conti { se capitano .	300	70	59
Direttore dei conti { se uffiz. sub.	600	141	18
Uffiz. d'amministraz. { disg. dal dep.	300	70	59
Uffiz. d'amministraz. { col deposito .	150	35	30
Uffiziale di massa ed uffiziale di matricola . .	150	35	30

AVVERTENZA

Le paghe degli uffiziali dei depositi di Cagliari e Sassari istituiti col Regio Decreto 18 dicembre 1859 saranno pure regolate in base a questa tabella secondo il grado e la classe.

L'aiutante maggiore contabile di detti depositi riceverà la paga del grado ed il soprassoldo stabilito pei direttori dei conti, ma gli cesserà quello fissato dal § 46 dell'istruzione 22 febbraio detto anno.

Torino, addì 15 marzo 1860.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
M. Fanti.

N.° IV

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali del Corpo dei BERSAGLIERI

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA Lire	Duc.	G.	OSSERVAZIONI
Colonnello.	6600	1552	98	
Luogotenente colonnello .	5000	1176	50	
Maggiore	4000	941	20	
Capitano { di 1ª classe . .	2800	658	84	
Capitano { di 2ª classe . .	2500	588	25	
Luogotenente	1800	423	54	
Sottotenente	1600	376	48	
CARICHE SPECIALI				
Aiutante maggiore . . .	»	»	»	Paga del grado e classe, ed inoltre il soprassoldo annuo seguente:
Direttore dei conti . . .	»	»	»	Aiutante maggiore . . 200 47 06
Aiutante maggiore contabile.	»	»	»	Dirett. dei conti { se capitano. 400 94 12 / se uffiz. sub. 800 188 24
Uffiz. { d'amministrazione / di massa . . . / di matrioola . .	»	»	»	Aiutan. magg. contabile. / Uffiz. d'amministraz., di massa e di matricola. 200 47 06

Torino, addì 13 *marzo* 1860.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
M. Fanti

Tabella delle paghe assegnate agl' Uffiziali dell'Arma di CAVALLERIA

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA Lire	Duc.	G.	OSSERVAZIONI
Colonnello.	7200	1694	16	
Luogotenente colonnello .	5600	1317	68	
Maggiore	4600	1082	38	
Capitano. di 1.ª classe .	3400	800	02	
Capitano. di 2.ª classe .	3100	729	43	
Luogotenente di 1.ª classe	2300	541	19	
Luogotenente di 2.ª classe	2000	470	60	
Sottotenente	1800	423	54	
CARICHE SPECIALI				
Capitano d'amministrazione	»	»	»	Paga del grado e classe
Aiutante maggiore in 1.°	»	»	»	Paga del grado e classe ed inoltre il soprassoldo annuo seguente:
Aiutante maggiore in 2.°	»	»	»	
Uffiziale pagatore . . .	»	»	»	
Uffiziale d'amministraz.	»	»	»	
Uffiziale di matricola. .	»	»	»	
Porta Stendardo. . . .	»	»	»	Paga del grado e classe.

	Lire	Duc.	G.
Aiutante magg. in 1.°	200	47	06
Id. Id. in 2.°	150	35	30
Uffiziale pagatore .	300	70	59
Uffiziale d'amministraz. disgiunto dal deposito.	300	70	59
Uffiziale d'amministraz. col deposito.	150	35	30
Uffiziale di matricola.	150	35	30

AVVERTENZE

Le paghe degli Uffiziali addetti ai depositi di cavalli stalloni saranno pure regolate in base a questa tabella secondo il grado e la classe.

Torino, addì marzo 1860

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
M. Fanti.

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali del Corpo Reale d' ARTIGLIERIA

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA Lire	Duc.	G.	OSSERVAZIONI
Colonnello.	7000	1647	10	
Luogotenente colonnello. .	5500	1294	15	
Maggiore	4100	964	73	
Capitano { di 1.ª classe .	3100	729	43	
Capitano { di 2.ª classe .	2800	658	84	
Luogoten. { di 1.ª classe .	2000	470	60	
Luogoten. { di 2.ª classe .	1800	423	54	
Sottotenente	1700	400	01	
CARICHE SPECIALI				Paga del grado e classe, ed inoltre il soprassoldo annuo seguente:
Aiutante maggiore { in 1.° .	»	»	»	
Aiutante maggiore { in 2.° .	»	»	»	
Direttore dei conti . . .	»	»	»	
Uffiziale { d' amministraz.	»	»	»	
Uffiziale { di massa. . .	»	»	»	
Uffiziale { di matricola. .	»	»	»	
Istruttore di cavallerizza .	»	»	»	La paga del grado e quella stabilita nel R. Decreto di nomina.
Controllori e capi-officina { di 1.ª classe	2800	658	84	
Controllori e capi-officina { di 2.ª classe.	2300	541	19	
Controllori e capi-officina { di 3.ª classe.	1800	423	54	

	Lir.	D.	G.
Aiutante magg. { in 1.°	200	47	06
Id. Id. { in 2.°	150	35	30
Diret. dei conti { se capit.	300	70	59
nei regg. ope- { se uffiziale			
rai e da piazza { subalter.	600	141	18
Direttore dei conti nei reggimenti da campagna	300	70	59
Uffiziale d'amministraz., di massa e di matricola.	150	35	30

AVVERTENZE

§ 1.° Gli uffiziali destinati a speciali incumbenze di direzione pel servizio del materiale continueranno a godere del soprassoldo annuo indicato nel Regio Decreto 23 dicembre 1859, cioè:

	L	D.	G.
Direttore di stabilimento	400	94	12
Vice-direttore id.	360	84	71
Segretario del Comitato	400	94	12
Uffiziale superiore applicato alla direzione del materiale	400	94	12

§ 2.° Gli uffiziali delle batterie a cavallo continueranno pure a godere del soprassoldo annuo indicato nella Tabella N. 6 annessa al R. Decreto 25 marzo 1852, cioè:

Capitano	450	105	89
Luogotenente	300	70	59
Sottotenente	300	70	59

Torino, addì 15 *marzo* 1860.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
M. Fanti.

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali del Corpo Reale del GENIO MILITARE

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA Lire	Duc.	G.	OSSERVAZIONI
Colonnello	7000	1647	10	
Luogotenente colonnello	5500	1294	15	
Maggiore	4100	964	73	
Capitano di 1.ª classe	3100	729	43	
Capitano di 2.ª classe	2800	658	84	
Luogot. di 1.ª classe	2000	470	60	
Luogot. di 2.ª classe	1800	423	54	
Sottotenente	1700	400	01	
CARICHE SPECIALI				
Aiutante magg in 1.°.	»	»	»	
Aiutante magg in 2.°.	»	»	»	
Direttore dei conti	»	»	»	
Uffiziale d'amministraz.	»	»	»	
Uffiziale di massa	»	»	»	
Uffiziale di matricola	»	»	»	
AGGIUNTI				
Aiutante di 1.ª classe	1800	423	54	
Aiutante di 2.ª classe	1500	352	95	
Aiutante di 3.ª classe	1300	305	89	

Paga del grado e classe ed inoltre il soprassoldo annuo seguente:

	L.	D.	G.
Aiutante maggiore	200	47	06
Id. id. in 2.°	150	35	30
Direttore dei conti se capitano	300	70	59
Direttore dei conti se uffiziale subalt.	600	141	18
Uffiziale d'amministrazione disgiunto dal depos.	200	47	06
Uffiziale d'amministrazione col depos.	150	35	30
Uffiziale di massa e di matricola	150	35	30

Torino, *addì* 15 *marzo* 1860.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti.

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali del Corpo dei CARABINIERI REALI e del Corpo dei CARABINIERI REALI DI SARDEGNA

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA Lire	Duc.	G.	OSSERVAZIONI
Colonnello.	6600	1552	98	Continuano ad aver diritto alle indennità annue per rappresentanza, per trasferte e cancelleria indicate nelle tabelle n.° 2 e 4 annesse al R.° Decreto 28 novembre 1858.
Luogotenente colonnello. .	5600	1317	68	
Maggiore	4600	1082	38	
Capitano.	3400	800	02	
Luogotenente	2400	564	72	
Sottotenente	1600	376	48	
CARICHE SPECIALI				
Aiutante maggiore { in 1.° .	»	»	»	Paga del grado.
Aiutante maggiore { in 2.° .	»	»	»	
Uffiziale pagatore. . . .	»	»	»	
Uffiziale addetto al vestiario.	»	»	»	
Uffiz. addetto allo Stato Magg.	»	»	»	

Torino, *addì* 15 *marzo* 1860.

D' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti.

Tabella delle paghe assegnate agli uffiziali della Casa Reale degli INVALIDI e dello Stato Maggiore e Compagnie di VETERANI e di sott' uffiziali

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA Lire	Duc.	G.	OSSERVAZIONI
STATO MAGGIORE E COMPAGNIE DI VETERANI E DI SOTTUFFIZIALI				
Colonnello	6600	1552	98	
Luogotenente colonnello	5000	1176	50	
Maggiore	4000	941	20	
Capitano	2800	658	84	
Luogotenente	1800	423	54	
Sottotenente	1600	376	48	
COMPAGNIE DI INVALIDI				
Capitano	2200	517	66	
Luogotenente	1600	376	48	
Sottotenente	1400	329	42	
CARICHE SPECIALI				
Aiutante maggiore	»			Paga del grado ed inoltre il soprassoldo annuo seguente :
Capit. cont. del vestiario	»			Aiutante maggiore — Lire 200, Duc. 47, G. 06
Id. dello spedale ed accasermamento	»			Capit. cont. del vestiario, dello spedale ed accasermamento — Lire 300, Duc. 70, G. 59
Direttore dei conti	»			Dirett. dei conti: se capitano — Lire 300, Duc. 70, G. 59; se uffiz. subalterno — Lire 1000, Duc. 235, G. 30
Uffiziale d' amministraz.	»			Uffiziale d' amministrazione ed uffiziali subalterni aggiunti per le scuole — Lire 200, Duc. 47, G. 06
Uffiziali subalterni aggiunti per le scuole ecc.	»			

Torino, addì 15 marzo 1860

D' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali della Compagnia GUARDIE DEL CORPO DI S. M.

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA			OSSERVAZIONI
	Lire	Duc.	G.	
Colonnello	6600	1582	98	
Maresciallo d' alloggio . .	4000	941	20	
Primo brigadiere	3400	800	02	
Brigadiere furiere. . . .	3000	705	90	
Brigadiere anziano . . .	2500	588	25	
Brigadiere	2000	470	60	
Guardia anziana	1800	423	54	
Guardia.	1600	376	48	

Torino, addì 15 marzo 1860

D' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali della Compagnia GUARDIE REALI del Palazzo

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA	OSSERVAZIONI
Comandante (Uffiziale superiore) .	»	Paga del grado nell' arma di fanteria.
Aiutante maggiore	»	
Uffiziale pagatore.	»	

Torino addì 15 *marzo* 1860

D' Ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali del TRENO D' ARMATA

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA Lire	Duc.	G.	OSSERVAZIONI
Colonnello.	7000	1647	10	
Luogotenente Colonnello .	5500	1294	15	
Maggiore	4000	941	20	
Capitano	2800	658	84	
Luogotenente.	2000	470	60	
Sottotenente	1700	400	01	
CARICHE SPECIALI				
Luogot. Colonn. d' Ammin.	»			Paga del grado
Aiutante magg. in 1.° .	»			Paga del grado ed inoltre il soprassoldo annuo seguente :
Aiutante magg. in 2.° .	»			Aiutante maggiore in 1° . . Lire 200 D. 47 G. 06
Direttore dei conti . . .	»			Aiutante maggiore in 2° . . 150 35 30
Uffiziale d' amministraz.	»			Direttore dei conti 300 70 59
Uffiziale di massa. . .	»			Uffiziale d' Amministrazione di massa e di matricola. . . 150 35 30
Uffiziale di matricola. .	»			
Uffiz. addetto al carreggio .	»			Paga del grado.

Torino, 15 *marzo* 1860

D' Ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali del Corpo d' Amministrazione

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA	OSSERVAZIONE
Uffiziali d' ogni grado. .	»	Paga del grado e classe nell' arma di fanteria.
CARICHE SPECIALI		
Capitano relatore. . .	»	Paga del grado e classe nell' arma di fanteria.
Aiutante maggiore. . .	»	Paga del grado nell' arma di fanteria , ed inoltre il soprassoldo annuo seguente :
Direttore dei conti. . .		Aiutante maggiore . . . . » Lire 200 Duc. 47 G. 06
		Dirett. dei conti se capitano. » 300 70 59
		Dirett. dei conti se uffiz. subalt. » 600 141 18
Uffiziale d'amministraz.	»	
Uffiziale di massa. .	»	Uffiziale d' amministrazione, di massa e di matricola . . » 150 35 30
Uffiziale di matricola .	»	

Torino , addì 15 marzo 1860

D' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti.

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali del Corpo dei CACCIATORI FRANCHI

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA Lire	Duc.	G.	OSSERVAZIONI
Colonnello	6600	1552	98	
Luogotenente colonnello	5500	1294	15	
Maggiore	4100	964	73	
Capitano.	2900	682	37	
Luogotenente . . .	1900	447	07	
Sottotenente . . .	1700	400	01	
CARICHE SPECIALI				Paga dal grado ed inoltre il soprassoldo annuo seguente :
				Lire | Duc. | G.
Aiutante maggiore. .	»	»	»	Aiutante maggiore. . » | 200 | 47 | 06
Direttore dei conti .	»	»	»	Direttore dei conti (se capitano. » | » | » | »); (se Uffiz. subalt. | 600 | 141 | 18)
Uffiziale d'amministraz.	»	»	»	
Uffiziale di massa. .	»	»	»	Uffiziale d'amministraz. e e di massa. . . » | 150 | 35 | 30

Torino, addì 15 marzo 1860.

D' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. FANTI

Tabella delle paghe assegnate al Personale di governo, di culto e di amministrazione presso gli Istituti Militari di educazione, oltre degli speciali vantaggi che sono a carico degli Istituti.

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA			OSSERVAZIONI
	Lire	Duc.	G.	
Uffiziali d' ogni grado. .	»			Paga assegnata pel rispettivo grado e classe nell' arma di fanteria, semprechè non sia diversamente determinato dal R. Decreto di nomina.
CARICHE SPECIALI				
Atutante maggiore . . .	»			Paga del grado
Uffiziale d'amministrazione.	»			
Uffiziale di massa . . .	»			
1° Direttore di spirito nella R. militare Accademia .	2000	470	60	
2° Direttore di spirito nella R. militare Accademia .	2000	470	60	
1° Cappellano di collegio .	2100	494	13	
2° idem	1500	352	95	
Tesoriere economo . . .	»	»	»	Paga del grado e classe.
Aiutante di contabilità . .	900	211	77	

AVVERTENZE

Per le sottoindicate cariche speciali è inoltre stabilito il seguente annuo soprassoldo:

	L.	D.	G.
All' Aiutante maggiore	150	35	30
Al Tesoriere economo dell' Accademia ed all' Uffiziale dell'Amministrazione della Scuola Militare di Fanteria — se Capitano . . .	300	70	59
Al Tesoriere economo dell' Accademia ed all' Uffiziale dell'Amministrazione della Scuola Militare di Fanteria — se Uffiziale subalterno .	600	141	18
All' Uffiziale d' Amministrazione della Scuola Militare di Cavalleria (di qualunque grado)	300	70	59

Gli Uffiziali d'Amministrazione e di Massa dei Collegi e del Battaglione di figli di militari, godendo già un soprassoldo a carico delle masse dei rispettivi Istituti ed in una proporzione superiore agli altri Uffiziali di Governo, non godranno verun soprassoldo a carico del Governo.

Torino, addì 15 marzo 1860.

D' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti.

Tabella delle paghe assegnate al Personale dello STATO MAGGIORE DELLE PIAZZE

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA Lire	Duc.	G.	OSSERVAZIONI
Colonnello . . .	5800	1364	74	
Luogotenente Colonnello di 1ª classe	4600	1082	38	
Luogotenente Colonnello di 2ª classe	4300	1011	79	
Maggiore . . di 1ª classe	3900	917	67	
Maggiore . . di 2ª classe	3500	823	55	
Capitano . . di 1ª classe	2600	611	78	
Capitano . . di 2ª classe	2400	564	72	
Luogotenente . . .	1650	388	25	
Sottotenente . . .	1550	364	72	
Guardarme . . .	1100	258	83	

AVVERTENZE

In applicazione dell'articolo 4° del R. Decreto 18 dicembre 1859 sarà con speciale provvedimento determinato il supplemento di paga a darsi agli uffiziali delle Piazze, che godessero attualmente, fra stipendio ed indennità d'alloggio, di una somma maggiore a quella che, in ragione del rispettivo grado e classe, loro compete a tenore di questa tabella.

Torino, addì 15 marzo 1860

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti

Tabella delle paghe assegnate agli Uffiziali dello STATO MAGGIORE DELLA RECLUSIONE MILITARE

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA Lire	Duc.	C	OSSERVAZIONI
Comandante (Uffiziale superiore)				Paga del grado nell' arma di fanteria semprechè non sia diversamente determinato dal R. Decreto di nomina.
Capitano aiutante maggiore	3300	776	49	
Capitano	2800	658	84	
Luogotenente.	2000	470	60	
Sottotenente	1800	423	54	

AVVERTENZE

§ 1. L'Uffiziale subalterno destinato dal Comandante, giusta il § 23 del Regolamento 11 settembre 1853, a fare da Uffiziale d'amministrazione, oltre alla paga a lui assegnata nella presente tabella a norma del suo grado, continuerà a ricevere l'annuo soprassoldo di L. 500 pari a Duc. 117 e gr. 65 alle spese della Massa generale dello Stabilimento (§ 3 delle disposizioni generali a seguito dello Specchio N° 1 annesso al Regio Decreto 11 settembre 1853).

§ 2. Sempre quando gli Uffiziali ascritti allo Stato Maggiore non possano avere l'alloggio nello Stabilimento, continueranno a ricevere in compenso la sottoindicata indennità alle spese della Massa generale dello Stabilimento (§ 4 delle disposizioni a seguito del precitato Specchio N.° 1).

L. 400 D. 94, 12 annui il Comandante.
» 200 » 47, 06 i Capitani, l'Uffiziale di sanità e Cappellano.
» 150 » 35, 30 gli Uffiziali subalterni.

Torino, addì 15 marzo 1860.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M Fanti

Tabella delle indennità per spese di rappresentanza e di cancelleria

CARICHE	SOMMA ASSEGNATA PER SPESE DI: Rappresentanza Lire	Rappresentanza Duc.	Rappresentanza G.	Cancelleria Lire	Cancelleria Duc.	Cancelleria G.	TOTALE Lire	TOTALE Duc.	TOTALE G.	*Annotazioni*
Comandante generale delle divisioni territoriali di Torino	6000	1411	80	1200	282	36	7200	1694	16	
Comandante generale delle divisioni territoriali di Milano	6000	1411	80	1200	282	36	7200	1694	16	
Comandante generale delle divisioni territoriali di Genova	6000	1411	80	1200	282	36	7200	1694	16	
Comandante generale delle divisioni territoriali di Alessandria	6000	1411	80	1200	282	36	7200	1694	16	
Comandante generale delle divisioni territoriali di Chambéry	5000	1176	30	1200	282	36	6200	1458	86	
Comandante generale delle divisioni territoriali di Cagliari	5000	1176	30	1200	282	36	6200	1458	86	
Comandante generale delle divisioni territoriali di Cremona	5000	1176	30	1200	282	36	6200	1458	86	
Comandante generale delle divisioni territoriali di Brescia	5000	1176	30	1200	282	36	6200	1458	86	
Coman. gnerale delle sotto-divisioni militari di Novara	2000	470	60	1200	282	36	3200	752	96	
Coman. gnerale delle sotto-divisioni militari di Nizza	2000	470	60	1200	282	36	3200	752	96	
Coman. gnerale delle sotto-divisioni militari di Pavia	2000	470	60	1200	282	36	3200	752	96	
Ufficiale generale a disposizione del Ministero per le ispezioni, o per disimpegnare le cariche di Segretario generale, o di Direttore generale — Se maggiore generale	1800	423	54	»	»	»	1800	423	54	
Ufficiale generale a disposizione del Ministero per le ispezioni, o per disimpegnare le cariche di Segretario generale, o di Direttore generale — Se luogoten. generale	3600	847	08	»	»	»	3600	847	08	
Comandante generale del Real Corpo d'Artigl. Comand. generale del Real Corpo di Stato Magg. Presid. del Consiglio del Genio — Se maggiore generale	1800	423	54	»	»	»	1800	423	54	
Comandante generale del Real Corpo d'Artigl. Comand. generale del Real Corpo di Stato Magg. Presid. del Consiglio del Genio — Se luogoten. generale	2400	564	72	»	»	»	2400	564	72	
Comandante generale di un corpo di Carabinieri	2400	564	72	»	»	»	2400	564	72	
Comandante del personale d'Artiglieria; Direttore del materiale d'Artiglieria; Vice-presidente del Consiglio del Genio	1200	282	36	»	»	»	1200	282	36	

CARICHE	SOMMA ASSEGNATA PER SPESE DI						TOTALE			*Annotazioni*
	Rappresentanza			Cancelleria						
	Lire	Duc.	G.	Lire	Duc.	G.	Lire	Duc.	G.	
Comandante di brigata	1800	423	54	»	»	»	1800	423	54	
Comandante di un reggimento di fanteria . .	600	141	18	»	»	»	600	141	18	
Comandante di un reggimento di cavalleria .	450	105	89	»	»	»	450	105	89	
Comandante di un reggimento di artiglieria a cavallo	800	188	24	»	»	»	800	188	24	
Comandante di un reggimento di artiglieria a piedi	600	141	18	»	»	»	600	141	18	
Comandante di un reggimento di zappatori . .	600	141	18	»	»	»	600	141	18	
Comandante dei Corpi di Bersaglieri .	800	188	24	»	»	»	800	188	24	
Comandante dei Corpi Treno	450	105	89	»	»	»	450	105	89	
Comandante dei Corpi d'Amministraz.	400	94	12	»	»	»	400	94	12	
Comandante dei Corpi de' Cacciatori Franchi . . .	400	94	12	»	»	»	400	94	12	
Comandante della Casa Reale Invalidi	1400	329	42	»	»	»	1400	329	42	
Comandante della scuola militare di cavalleria	600	141	18	»	»	»	600	141	18	
Comandante della scuola militare di fanteria	600	141	18	»	»	»	600	141	18	
Comandante della Reclusione militare	600	141	18	»	»	»	600	141	18	
Comandante di un Deposito disgiunto dal Corpo in ragione delle compag. di cui consta (Real D. 29 Giu. 1839).										

AVVERTENZE

§ 1. Ogni qual volta che per vacanza del titolare il Comando generale d'una Divisione militare territoriale spetti ad un Maggior generale che ivi sia di residenza, tale Maggior generale sempre quando per Regio Decreto non sia diversamente stabilito, oltre alla paga, indennità di rappresentanza e di cancelleria, e razioni di coraggio, che già gli siano assegnate, avrà ragione, altresì, durante l'esercizio del mentovato comando, alla metà dell'assegnamento di rappresentanza e di cancelleria.

§ 2. Quando il Comandante di una Sotto-divisione militare sia nello stesso tempo Comandante di Brigata, la indennità da L. 3200, pari a D. 752,96, sarà ridotta a L. 1400, pari a D. 329,42, godendo già di L. 1800, pari a D. 423,54 come Comandante di Brigata.

§ 3. Sempre quando il Comandante di un Corpo sia Maggior generale, avrà ragione all'indennità di rappresentanza di L. 1800, pari a D. 423,54 a vece di quella stabilita pel Comandante del Corpo.

D'ordine di S. M.

Torino 15 Marzo 1860

Il Ministro della guerra

M. Fanti

Tabella delle paghe assegnate al Personale del Corpo D' INTENDENZA MILITARE

GRADI ED IMPIEGHI		PAGA ANNUA Lire	Ducati	G.	OSSERVAZIONI
Intendente militare	di 1ª classe	6000	1411	80	
	di 2ª classe	5000	1176	50	
Commissario di guerra	di 1ª classe	4000	941	20	
	di 2ª classe	3500	823	55	
Sotto-Commissario di guerra	di 1ª classe	3000	705	90	
	di 2ª classe	2200	517	66	
	di 3ª classe	2000	470	60	
Sotto-Commissario di guerra *aggiunto*		1600	376	48	
Scrivano	di 1ª classe	1300	305	89	
	di 2ª classe	1200	282	36	
Sotto-Commissario di guerra locale		nel limite di 800 a 1600	di 188 a 376	24 48	

Torino, addì 15 Marzo 1860.

D' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti.

Tabella delle paghe assegnate al Personale Sanitario Militare, al Personale religioso Farmaceutico e di Veterinaria.

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA LIRE	DUC.	GR.	OSSERVAZIONI
Servizio sanitario				
Presidente del Consiglio. .	7000	1647	10	L' attuale Titolare però continuerà a ricevere L. 8000 D. 1882,40 avendo il grado di assimilaz. di magg. gener.
Inspettore	5500	1294	15	Paga del grado e classe.
Segretario del Consiglio. .	»	»	»	
Medico Capo	5500	1294	15	
Medico divis. di 1ª classe.	4100	964	73	
Medico divis. di 2ª classe.	3500	823	53	
Id. di reggim. di 1ª classe.	3100	729	43	
Id. di reggim. di 2ª classe.	2800	658	84	
Id. di battag. di 1ª classe.	2000	470	60	
Id. di battag. di 2ª classe.	1800	423	54	
Id. aggiunto.	1700	400	01	
Servizio religioso				Oltre le indennità stabilite per la manutenz. Chiesa.
Cappellano di reggim.o corpo.	2100	494	13	Ai Religiosi che siano soltanto incaricati di disimpegnare il servizio di
Id. di fortezza o cittadella. .	1000	235	30	cappellano sarà corrisposta la rimunerazione stabilita o che verrà stabi-
Id. dell'ex cittadella di Torino.	1100	258	83	lita individualmente.
Servizio farmaceutico				Il farmacista direttore continuerà inoltre a ricevere L. 1200 D. 282,36 per il personale di fatica.
Farmacista direttore del deposito centr. farmaceutico.	3000	705	90	I farmacisti milit. di 1ª 2ª e 3ª classe, non che il farmacista direttore, e li due assistenti al laboratorio e deposito centr., dopo dieci anni compiti di servizio nella medesima qualità, e colla stessa paga avranno ragione ad un aumento di L. 200 D. 47.06 annue al rispettivo stipendio, ma cesserà tale soprassoldo quando pel seguito venissero a conseguire maggior grado e stipendio.
Id. assist. al laborat. centr. chimico farmaceutico . .	2000	470	60	
Id. assist. al magazz. di deposito chimico farmaceut.	1600	376	48	
Farmacista di 1ª classe.	2100	494	13	
Farmacista di 2ª classe.	1500	352	95	
Farmacista di 3ª classe.	1300	305	89	Tutte le somme però che si pagano al farmac. dirett. ed al farmacisti assistenti continueranno ad essere prelevate dai fondi del deposito di farmacia militare siccome è stabilito dal Capo IV del R. Decr. 26 giugno 1853.
Servizio di Veterinaria				
Iuspett. agg.° di veterin. .	1600	376	48	
Veterinario in 1.° . . .	1600	376	48	Dopo dieci anni compiti di servizio nella medesima qualità e paga i Veterinari godono dell'aumento di soldo seguente, cioè:
Veterinario in 2.° . . .	1200	282	36	Il veterin. in 1° = L. 200 D. 47,06; Il veterin. in 2° = L. 120 D. 28,24.

Torino, addì 15 *marzo* 1860

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti.

Tabella delle paghe assegnate al personale contabile D'ARTIGLIERIA

GRADI ED IMPIEGHI		PAGA ANNUA LIRE	PAGA ANNUA DUC.	PAGA ANNUA GR.	*OSSERVAZIONI*
Contabile . . .	di 1ª classe	3500	823	55	
	di 2ª classe	3000	705	90	
	di 3ª classe	2200	517	66	
Aiutante contabile	di 1ª classe	1800	423	54	
	di 2ª classe	1600	376	48	
	di 3ª classe	1400	329	42	
	di 4ª classe	1200	282	36	
Scrivano . . .	di 1ª classe	1200	282	36	
	di 2ª classe	1000	235	30	

Torino, addì 15 marzo 1860

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti.

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

Tabella delle paghe assegnate al Personale contabile del GENIO MILITARE

GRADI ED IMPIEGHI		PAGA ANNUA Lire	Ducati	G.	OSSERVAZIONI
Commissario del Genio	di 1ª classe	3500	823	55	
	di 2ª classe	3000	705	90	
	di 3ª classe	2200	517	66	
Sotto-Commissario del Genio	di 1ª classe	1800	423	54	
	di 2ª classe	1600	376	48	
Contabile di Magazzino		nel limite da 1600 a 2200	376 a 517	48 66	

Torino, *addì* 15 *marzo* 1860.

D' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti.

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

N.° XXIII

Tabella delle paghe assegnate al Personale contabile delle SUSSISTENZE MILITARI

GRADI ED IMPIEGHI		PAGA ANNUA			OSSERVAZIONI
		Lire	Ducati	G.	
Direttore.	di 1ª classe	3500	823	55	
	di 2ª classe	3000	705	90	
Vice-Direttore	di 1ª classe	2200	517	66	
	di 2ª classe	1800	423	54	
	di 3ª classe	1600	376	48	
Commesso	di 1ª classe	1400	329	42	
	di 2ª classe	1200	282	36	

Torino, *addì* 15 *marzo* 1860,

D' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti

Tabella delle paghe assegnate al Personale contabile della GUERRA

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA Lire	Ducati	G.	OSSERVAZIONI
Direttore	»	»	»	Paga del grado e classe
Contabile . di 1.ª classe	3500	823	55	
Contabile . di 2.ª classe	3000	705	90	
Contabile . di 3.ª classe	2200	517	66	
Aiutante contabile . . di 1.ª classe	1800	423	54	
Aiutante contabile . . di 2.ª classe	1600	376	48	
Aiutante contabile . . di 3.ª classe	1400	329	42	
Aiutante contabile . . di 4.ª classe	1200	282	36	
Scrivano. . di 1.ª classe	1200	282	36	
Scrivano. . di 2.ª classe	1000	235	30	
Verificatore delle caserme .	2400	564	72	

Torino, addì 15 *marzo* 1860.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti.

N.° XXV

Tabella delle paghe assegnate al Personale dell'ufficio del Quartier-Mastro per l'Armata.

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA	OSSERVAZIONI
Quartier-Mastro . .	da { L. 4000 a L. 5000 / D. 941,20 a D. 1176,50	La paga di cui dovrà godere questo Personale sarà stabilita per ognuno con speciale provvedimento. Gli aumenti per raggiungere il *maximum* saranno fatti secondo i titoli di benemerenza e l'anzianità di servizio di ognuno, ed in più quote non maggiori però di Lire 200 pari a D. 47,06 caduna pel Quartier-mastro e Vice-Quartier-mastro, e di Lire 100 pari a D. 23,53 per gli scrivani
Vice-Quartier-Mastro .	da { L. 2000 a L. 3000 / D. 470,60 a D. 705,90	
Scrivano . . .	da { L. 1000 a L. 1600 / D. 235,30 a D. 376,48	

Torino addì 15 *marzo* 1860.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti.

Digitized by Google

MINISTERO DELLA GUERRA

Torino 18 marzo 1860.

R. DECRETO *che stabilisce un soprassoldo di accantonamento per gli Uffiziali ed Impiegati addetti all' Esercito.*

VITTORIO EMMANUELE II, RE DI SARDEGNA, ECC. ECC. ECC.

Visto il Decreto del 21 aprile 1859 relativo al trattamento delle truppe in campagna;
Visto il Decreto del 21 dicembre 1859, con cui fu stabilito un soprassoldo in sostituzione del trattamento di campagna;
Visto il Decreto in data d'oggi relativo all'aumento delle paghe agli uffiziali ed impiegati addetti all'Esercito, in sostituzione dell' indennità d'alloggio e di mobili;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1.

A datare dal 1° aprile prossimo è abrogata la tabella annessa al precitato Decreto del 21 dicembre, ed è stabilito un soprassoldo di *accantonamento* ed una indennità di rappresentanza da corrispondersi agli uffiziali ed agli impiegati addetti all'Esercito che siano nelle condizioni sottodivisate.

Tale soprassoldo ed indennità di rappresentanza saranno quali appariscono dalle tabelle annesse al presente Decreto d'ordine Nostro sottoscritte dal predetto Nostro Ministro.

ART. 2.

Le presenti determinazioni sono applicabili alle truppe che siano considerate *mobilizzate;* a quelle che dalle Provincie dell'Emilia e della Toscana vengano nelle provincie degli antichi Stati; ed indistintamente a tutti i militari ed impiegati che siano nelle Provincie dell'Emilia.

ART. 3.

Alla bassa-forza delle truppe agli accantonamenti è assegnata una razione giornaliera di viveri, colla ritenenza di cent. 25 sul prestito, a mente dell'articolo 4° del Decreto 30 ottobre 1859.

ART. 4.

Gli uffiziali ed impiegati agli *accantonamenti* potranno prelevare il quantitativo delle razioni di foraggio stabilite pella posizione di campagna dal precitato Decreto 24 aprile 1859; ma dette razioni non potranno essere altrimenti prelevate che in natura; è quindi vietato ogni pagamento in contanti.

ART. 5.

In quanto alle altre truppe l'applicazione del presente Decreto verrà determinata con apposite disposizioni del predetto Nostro Ministro.

ART. 6.

Ognora che gli uffiziali ed impiegati ammessi a godere del soprassoldo fissato da questo Decreto, venissero a godere dei vantaggi di campagna, dovrà loro cessare dallo stesso giorno il soprassoldo d'accantonamento.

E parimenti dovranno cessare i vantaggi di campagna quando venga concesso il soprassoldo d'accantonamento.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino addì 15 marzo 1860.

VITTORIO EMMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti
addì 21 marzo 1860.
Registro 41, Decreti amministr., a C. 188.
G. ASINARI.

M. FANTI.

A

TABELLA *del soprassoldo giornaliero stabilito per gli Uffiziali ed Impiegati addetti all'Esercito che sono sul piede d'accantonamento.*

GRADI ED IMPIEGHI		SOMMA stabilita per soprassoldo giornaliero L.	C.	D.	G.	Annotazioni
UFFIZIALI						
Generale o Comandante di un Corpo d'Armata. . .		24	»	5	65	
Luogotenente generale o Comandante di una Divisione.		16	»	3	76	
Maggiore generale o Comandante di Brigata . . .		9	»	2	12	
Intendente generale d'armata						
Comandanti superiori dell'Artiglieria e del Genio . .		(secondo il grado)				
Uffiziali superiori di ogni arma	Colonnello comand. di Corpo.	3	50	»	82	
	Luogotenente colonnello . .	2	50	»	59	
	Maggiore	2	50	»	59	
Capitani ed uffiziali subalterni dell'arma di Cavalleria, Artiglieria, Genio, o facienti servizio a cavallo	Capitano . . .	2	»	»	47	
	Luogotenente .	2	»	»	47	
	Sottotenente. .	2	»	»	47	
Capitani ed uffiziali subalterni dell'arma di fanteria	Capitano . . .	1	20	»	28	
	Luogotenente .	1	20	»	28	
	Sottotenente. .	1	20	»	28	
Intendenza militare	Intendente militare.	6	»	1	41	
	Commissario di guerra.	5	»	1	18	
	S.° commissario di guerra. . . .	3	»	»	71	
	Id. Id. *aggiunto.*	2	50	»	59	
	Scrivano.	2	»	»	47	
	Volontario ed aspirante	3	»	»	71	
Giustizia militare	Avvocato fiscale militare	6	»	1	41	
	Sostituito avvocato fiscale militare .	5	»	1	18	
	Segretario	3	»	»	71	
	Sostituito segretario	2	»	»	47	
Servizio Sanitario presso gli spedali temporanei ed ambulanze e presso i Corpi	Medico capo. . . .	5	»	1	18	
	Medico di divisione. .	3	»	»	71	
	Medico di reggimento, di batt. ed *aggiunto.*	2	»	»	47	

GRADI ED IMPIEGHI		SOMMA stabilita per soprassoldo giornaliero L.	C.	D.	G.	Annotazioni
Servizio religioso	Cappellano	1	20	»	28	
Servizio farmaceutico	Farmacista	2	»	»	47	
Servizio di veterinaria	Veterinario	2	»	»	47	
Personale contabile pel materiale d'artigl.	Contabile	3	»	»	71	
	Aiutante contabile . .	2	»	»	47	
Personale contabile pel materiale del genio	Commissario	3	»	»	71	
	Sotto-commissario . .	2	50	»	59	
	Aiutante ed aspirante .	2	»	»	47	
Personale contabile delle sussistenze	Direttore principale . .	5	»	1	18	
	Direttore	3	»	»	71	
	Vice-direttore . . .	2	50	»	59	
	Commesso	2	»	»	47	
Personale contabile per l'amministrazione della guerra	Contabile	3	»	»	71	
	Aiutante contabile . .	2	»	»	47	
Cassa militare	Cassiere	5	»	1	18	
	Cassiere assistente . .	3	»	»	71	
Controllo delle finanze	Controllore	5	»	1	18	
	Controllore assistente .	3	»	»	71	
Regie Poste	Direttore di 1ª e 2ª cl. .	5	»	1	18	
	Direttore di 3ª 4ª 5ª cl.	3	»	»	71	
	Applicato	2	»	»	47	

AVVERTENZE

§ 1. I disegnatori, incisori e calcografi del Corpo Reale di Stato maggiore che siano comandati colle truppe accantonate saranno, in quanto al soprassoldo, pareggiati al sotto-commissario di guerra *aggiunto*.

§ 2. Gli scrivani, volontari ed aspiranti dei diversi personali saranno, in quanto al soprassoldo, pareggiati a quelli del Corpo d'Intendenza Militare.

§ 3. Gli uffiziali od impiegati, che adempiscono le veci od incumbenze del grado superiore non hanno ragione al soprassoldo assegnato a tale grado superiore, eccettochè siano destinati a tali incumbenze dal Ministero; e che nell'ordine di destinazione sia dichiarato che hanno diritto al detto soprassoldo.

§ 4. Gli uffiziali od impiegati che essendo nella posizione di accantonamento ricevano altra destinazione in cui non sia loro dovuto il soprassoldo di accantonamento, cesseranno di riceverlo dal giorno successivo all'arrivo nella nuova destinazione, e qualora non debbano muovere, cesserà loro dal giorno in cui saranno messi nella nuova posizione.

Quelli per contro che siano messi nella posizione di accantonamento, avranno ragione al soprassoldo d'accantonamento dal giorno di partenza per raggiungere la nuova destinazione, e quando non debbano muoversi riceveranno il soprassoldo dal dì del passaggio nella posizione di accantonamento;

Si gli uni che gli altri saranno perciò esclusi dai soprassoldi ed indennità di marcia, indennità di pernottazioni e simili.

Ai sott'uffiziali, caporali e soldati (tranne gli isolati) che siano in marcia per raggiungere la posizione di accantonamento sarà corrisposto l'ordinario soprassoldo di marcia quando non siano loro somministrati i viveri in natura; agli isolati sarà corrisposta la consueta indennità di via.

§ 5. Gli uffiziali od impiegati che ottengano licenze sotto qualsiasi titolo non avranno ragione al soprassoldo durante la licenza, anche nel caso in cui pel genere di licenza non debbano andar esclusi dalle competenze ordinarie.

§ 6. Gli uffiziali od impiegati che vengano ricoverati negli spedali, cesseranno, durante il ricovero, di godere del soprassoldo, e sottosteranno inoltre alle ritenenze rispettivamente stabilite per la cura.

Gli uffiziali però che trovinsi ricoverati negli spedali in seguito a ferite riportate in guerra, continueranno a godere del soprassoldo.

§ 7. Gl'individui appartenenti al Treno d'Armata od al medesimo aggregati saranno esenti dalla ritenenza sul prestito per la razione viveri, atteso lo speciale faticoso servizio che prestano per le frequenti mosse.

§ 8. Gl'individui del Corpo d'Amministrazione od al medesimo aggregati, che siano addetti agli spedali, riceveranno dagli spedali stessi i viveri, epperciò non hanno diritto alla razione di viveri di campagna, nè saranno sottoposti alla ritenenza sul prestito.

Quelli addetti ai magazzini delle sussistenze militari o ad altri servizi, riceveranno la razione di viveri di campagna colla ritenenza di centesimi 25, senza pregiudizio dei soprassoldi di lavoro che possano loro competere.

§ 9. Gl'individui di bassa-forza dell'Arma dei Carabinieri Reali riceveranno essi pure una razione di viveri caduno senza ritenuta sulle loro paghe, ed inoltre l'indennità di pernottazione secondo il grado e l'arma cui appartengono.

Le razioni di foraggio occorrenti pei cavalli degli uffiziali e della truppa saranno prelevate, nei limiti delle competenze, dai magazzeni dell'armata, epperciò non sarà per essi abbuonata al Corpo l'indennità foraggio.

§ 10. I sotto-uffiziali, caporali e soldati che siano comandati per lavori di cancelleria presso i Quartieri Generali, presso i Comandanti delle Brigate attive, presso l'Intendenza generale d'armata e Comandanti d'Artiglieria e Genio presso i Quartieri generali, godranno del soprassoldo giornaliero di L. 1.

§ 11. I veterani della Casa Reale degl'Invalidi che siano assegnati quali inservienti presso i diversi uffici delle Divisioni attive godranno del giornaliero soprassoldo di L. 1, ma dovrà loro cessare quello di centesimi 50 stabilito dal R. Decreto 1° febbraio scorso per le ordinanze addette ai varii Uffici e Stabilimenti militari.

§ 12. I servienti addetti agli uffici delle Poste militari riceveranno un soprassoldo di L. 2 al giorno; non avranno perciò ragione alla razione di viveri della truppa.

§ 13. Il domestico borghese che sia al servizio d'un uffiziale od impiegato avrà ragione ad una giornaliera razione di viveri, come gl'individui di bassa-forza.

§ 14. Ognorachè non possa essere distribuita alla truppa la razione di viveri in natura, compete a cadun sott'uffiziale, caporale e soldato il soprassoldo di centesimi 25 da impiegarsi nel modo che sarà stabilito dal Comandante del Corpo onde procurare al soldato un conveniente rancio, e non sarà fatta sul prestito la ritenenza stabilita per la razione di viveri. Agli individui però cui a tenore dei §§ 7, 8 e 9 competerebbe la razione di viveri senza ritenenza sul prestito, il soprassoldo sarà in ragione di centesimi 50.

Tale soprassoldo sarà prelevato coi fogli di prestito, ed in conseguenza conteggiato sui fogli delle competenze.

Torino, *addì* 15 *marzo* 1860.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti

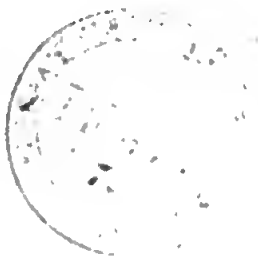

678823

B

Tabella *delle indennità di* Rappresentanza.

DESIGNAZIONE degli IMPIEGHI	SOMMA fissata al giorno L.	C.	D.	G.	Annotazioni
Comandante d'un corpo d'Armata .	30	»	7	06	Dal dì in cui siano corrisposte queste indennità dovranno cessare quelle di cui prima godevano a titolo di rappresentanza.
Comandante d'una Divisione . .	10	»	2	35	
Comandante d'una Brigata . .	5	»	1	18	
Intendente generale d'Armata . .	5	»	1	18	
Comandante superiore dell'Artiglieria e del Genio *presso il Comando in Capo dell' Armata*.	5	»	1	18	Ai Comandanti superiori dell'Artiglieria e del Genio presso i Corpi d'Armata e Divisioni non compete indennità di rappresentanza.
Comandanti dei reggimenti. . .	»	»	»	»	Continuano a ricevere le indennità stabilite per i medesimi sul piede di pace.

Torino, addì 15 marzo 1860.

D' ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
M. Fanti

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA